SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 16 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 27 ottobre 2004.

Istituzione dell'Università telematica non statale «Leonardo da Vinci».

04A10829

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 5 novembre 2004, n. **274.**

Celebrazione del VI centenario della fondazione dell'Università degli studi di Torino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Finanziamento straordinario)

1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, è concesso alla Università degli studi di Torino un contributo straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l'anno 2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.

Art. 2.

(Destinazione del finanziamento)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato a concorrere:

a) a iniziative riguardanti l'organizzazione, anche in collaborazione con università od enti di ricerca italiani e stranieri, di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio ed attività editoriali finalizzati ad affermare il ruolo e la realtà dell'ateneo nel sistema europeo della formazione e della ricerca;

b) a iniziative riguardanti le relazioni con i maggiori centri scientifici europei ed extraeuropei, la internazionalizzazione, la mobilità e i servizi di diritto allo studio anche in relazione all'allargamento europeo, i rapporti tra università e società civile, aspetti di particolare rilevanza scientifica e culturale nell'ambito di specifiche discipline;

c) alla istituzione di borse di studio per studenti dell'Università degli studi di Torino particolarmente meritevoli;

d) alla realizzazione di alcune opere strutturali permanenti quali:

1) il completamento del progetto esecutivo e l'appalto dei lavori per l'Aula ma-

gna nel Maneggio Chiablese alla Cavallerizza;

2) l'indizione del bando di progettazione per l'allocazione presso la ex Manifattura Tabacchi delle Facoltà di scienze della formazione e di psicologia, nonché della Scuola interateneo formazione insegnanti scuole superiori;

3) la progettazione definitiva dell'insediamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e della Facoltà di farmacia nel polo scientifico di Grugliasco;

4) la riapertura del Museo di antropologia criminale «Cesare Lombroso» e il restauro del Museo di anatomia umana, nell'ambito del progetto Museo dell'Uomo;

5) la creazione di un Istituto europeo per la diagnostica oncologica molecolare presso il Centro ricerche di medicina sperimentale (Ospedale Molinette);

e) al recupero, anche edilizio, al restauro, riordino e collocazione, in idonee sedi, di materiale storico, artistico, archivistico, museografico, culturale dell'Università degli studi di Torino ed all'eventuale apertura ed esposizione al pubblico degli stessi materiali;

f) a iniziative artistiche, culturali, divulgative e didattiche, anche mediante concerti, mostre e altre manifestazioni, finalizzati alla valorizzazione del ruolo dell'Università degli studi di Torino;

g) alla realizzazione e diffusione di volumi e materiali audiovisivi dedicati al patrimonio in beni culturali architettonici, artistici e scientifici dell'Università di Torino.

2. Alla spesa per investimenti è destinato almeno il 65 per cento del contributo di cui all'articolo 1.

Art. 3.

(Comitato promotore)

1. È istituito un comitato promotore presieduto dal rettore dell'Università degli studi di Torino e composto altresì dal presidente della regione Piemonte, dal presidente della provincia di Torino, dal sindaco di Torino, o loro delegati, nonché da ulteriori otto componenti, di cui quattro nominati dal senato accademico e quattro dal consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Torino. Almeno due degli otto membri nominati dagli organi accademici devono essere studenti.

2. Nel rispetto delle destinazioni previste dall'articolo 2, il comitato promotore propone le iniziative da finanziare interamente o parzialmente mediante il contributo di cui all'articolo 1 e ne coordina l'attuazione.

3. Al termine delle celebrazioni il comitato promotore redige e approva una relazione conclusiva sulle iniziative svolte e sull'utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 e ne invia copia al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il comitato promotore nomina un comitato d'onore che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative di cui all'articolo 2.

5. Le celebrazioni sono poste sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio autonomo dell'Università degli studi di Torino.

2. All'impegno, alla liquidazione ed al pagamento delle spese provvede l'Università degli studi di Torino, secondo le norme del proprio regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, anche mediante procedure semplificate all'uopo adottate dal consiglio di amministrazione; resta fermo, da

parte del collegio sindacale della medesima Università, il controllo esclusivo sull'effettiva destinazione dei fondi, nel rispetto dell'autonomia degli organi universitari.

3. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 entro il 31 dicembre 2004 sono versate in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *a), b), c), f)* e *g),* e dell'articolo 3, pari complessivamente a euro 1.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, pari complessivamente a euro 1.950.000 per l'anno 2003 e ad euro 2.600.000 per l'anno 2004, si provvede: per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2108):

Presentato dal sen. EUFEMI ed altri il 18 marzo 2003.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 6 maggio 2003 con parere delle commissioni 1ª, 5ª, e 12ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 24 luglio 2003; il 23, 30 settembre 2003.

Assegnato nuovamente alla 7ª commissione, in sede deliberante, il 1º ottobre 2003.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 2 ottobre 2003 in un testo unificato con atto n. 2289 (sen. TESSITORE ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 4356):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente, il 13 ottobre 2003 con pareri delle commissioni I, V, VIII, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 21, 22, 23 ottobre 2003, il 4 marzo 2004.

Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede legislativa, il 22 settembre 2004.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 22 settembre 2004 ed approvato, con modificazioni, il 23 settembre 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2108-2289/*B*):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede deliberante, il 30 settembre 2004 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 13 ottobre 2004 e approvato il 20 ottobre 2004.

———

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 5, comma 1.

— L'art. 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza pubblica»), è il seguente:

«Art. 5 *(Università).* — 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il finanziamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

(*Omissis*)».

— La tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria».

(*Omissis*).

04G0291

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DECRETO 19 maggio 2004, n. **275.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 ed, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede che con regolamento del Ministro per le pari opportunità vengano determinati quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici facenti capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna istituita dal suddetto decreto legislativo;

Considerata, altresì, la necessità di emanare le disposizioni attuative della disciplina di cui al decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, al fine di garantire il regolare funzionamento della suddetta Commissione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2004;

Vista la nota prot. 9919 del 19 maggio 2004 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi ha espresso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA

Art. 1.

Composizione della Commissione

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, di seguito denominata: «Commissione», è composta da 25 componenti nominati dal Ministro per le pari opportunità che la presiede.

2. La sede della Commissione è presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Competenze della Commissione

1. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, la Commissione:

a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna;

b) verifica lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e segnala le relative iniziative al Ministro;

c) predispone un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna, al fine di trasmetterlo ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

d) fornisce pareri in materia di pari opportunità fra uomo e donna;

e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità curando la raccolta, l'analisi e la elaborazione dei dati e fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici utili ai fini della predisposizione degli atti normativi.

2. La Commissione, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, si avvale dei consulenti e degli esperti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226.

Art. 3.

Funzioni consultive

1. La Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna esercita tutte le funzioni consultive in precedenza attribuite alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, ed in particolare quelle previste dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, commi 5, 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, in materia di reclutamento del personale militare volontario femminile;

b) articolo 4, decreto del Ministro della difesa, 4 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2000, n. 107) «Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare», in materia aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità.

Art. 4.

Rapporto dei concessionari per la radiodiffusione in ambito nazionale

1. La Commissione riceve ed esamina il rapporto di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di azioni positive per le pari opportunità.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ FRA UOMO E DONNA

Art. 5.

Presidente

1. Il Presidente della Commissione:

a) fissa le linee di indirizzo dell'attività della Commissione;

b) approva, su proposta della Commissione, il programma annuale di lavoro e il piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003;

c) convoca le riunioni della Commissione e ne fissa l'ordine del giorno;

d) nomina, su proposta del Vice Presidente, i Presidenti e i Componenti dei Gruppi di lavoro di cui all'articolo 14;

e) propone al Presidente del Consiglio dei Ministri, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, le nomine degli esperti e consulenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003;

f) nomina, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, i rappresentanti di cui all'articolo 8, lettera *f)* e lettera *g)* del presente Regolamento.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di temporaneo impedimento o su delega dello stesso.

Art. 6.

Vice Presidente

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003 al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.

2. In particolare, il Vice Presidente:

a) coordina e dirige i lavori e l'attività della Commissione;

b) sulla base del programma di lavoro approvato dal Presidente, cura gli adempimenti ai fini dell'insediamento dei Gruppi di lavoro sentite le indicazioni dei Componenti e partecipa ai lavori dei medesimi Gruppi quando necessario;

c) informa il Presidente in ordine allo svolgimento dell'attività della Commissione;

d) cura, previa informativa al Presidente della Commissione, l'esecuzione delle delibere della Commissione;

e) segnala al Presidente, su mandato della Commissione, la reiterazione delle assenze non giustificate dei Componenti, e ove tali assenze possano turbare il regolare svolgimento dei lavori della Commissione ne propone la decadenza;

f) informa altresì il Presidente di eventuali dimissioni o del definitivo impedimento dei Componenti a partecipare ai lavori della Commissione.

3. Al Vice-presidente della Commissione si applicano le disposizioni in materia di permessi retribuiti di cui all'articolo 9, comma 18, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, così come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 7.

Segretario

1. Il Segretario collabora con il Presidente e il Vice Presidente, partecipa all'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza di cui è componente e redige i verbali delle sedute della Commissione.

Art. 8.

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 226/2003, svolge le seguenti funzioni di:

a) predisposizione del programma di lavoro da sottoporre alla Commissione per la successiva approvazione da parte del Presidente;

b) parere sugli incarichi da affidare ad esperti e consulenti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *e)*;

c) esame dei documenti dei Gruppi di lavoro da sottoporre alla Commissione;

d) deliberazione delle iniziative da assumersi in via d'urgenza, da sottoporre a ratifica della Commissione;

e) indizione di periodiche riunioni con i Presidenti dei Gruppi di lavoro;

f) proposta al Presidente delle designazioni che vengano richieste in forza dei rispettivi statuti o atti costitutivi da enti, organizzazioni o soggetti che perseguano politiche di pari opportunità tra uomo e donna nei propri campi di attività;

g) proposta al Presidente delle designazioni previste dalle seguenti disposizioni:

1) articolo 6, comma 2, legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo al Comitato per l'imprenditoria femminile;

2) articoli 2 e 3, legge 24 maggio 2000, n. 138, relativi, rispettivamente, al Comitato organizzatore ed al Comitato esecutivo per l'organizzazione della prima Conferenza degli italiani nel mondo;

3) articolo 2, decreto del Ministro della difesa, 19 giugno 2000, relativo al Comitato consultivo per l'assistenza nelle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e dell'integrazione del personale militare volontario femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di Finanza;

4) articolo 1, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 ottobre 2001, relativo al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione;

5) articolo 2, decreto del Ministro degli affari esteri, 2 luglio 2003, relativo al Comitato interministeriale dei diritti umani.

Art. 9.

Ordine del giorno

1. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, fissati dal Presidente ai sensi dell'articolo 5, vengono comunicati a cura della Segreteria della Commissione ai Componenti, almeno dieci giorni

prima del loro svolgimento, salvo i casi di necessità ed urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di ventiquattro ore.

2. È facoltà della Commissione deliberare a maggioranza dei presenti l'inversione dei punti all'ordine del giorno.

3. Allorché ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei Componenti, il Presidente convoca entro i trenta giorni successivi una seduta per discutere gli argomenti proposti.

4. In caso di eccezionale urgenza e su richiesta dei due terzi dei Componenti, l'ordine del giorno della seduta in atto può essere integrato con la trattazione dell'argomento proposto.

Art. 10.

Segreteria della Commissione

1. La segreteria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, costituita con decreto del Ministro, svolge le seguenti funzioni:

a) istruttoria delle questioni di competenza della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro; ricerche legislative, giurisprudenziali e statistiche nonché raccolta, esame e predisposizione di documentazione attinente all'attività della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro;

b) adempimenti strumentali al funzionamento della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di Lavoro.

2. La segreteria di cui al comma 1 è collocata nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità - Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità - e si avvale di un contingente massimo di n. 13 unità, così come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1995, n. 114).

3. Il responsabile della Segreteria assiste il Vicepresidente ed il Segretario e coordina il personale a disposizione della Commissione; cura l'invio ai Componenti del materiale illustrativo degli argomenti stabiliti nell'ordine del giorno; assiste il Segretario della Commissione nella redazione dei verbali delle sedute.

Art. 11.

Componenti

1. Ciascun Componente partecipa alle sedute della Commissione e non può far parte di più di tre Gruppi di lavoro. Ciascun Componente può proporre di inserire nell'ordine del giorno dei Gruppi di lavoro uno o più temi di interesse specifico.

2. Ciascun Componente ha diritto al voto.

3. Ai Componenti residenti fuori sede vengono rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni della Commissione, dell'Ufficio di Presidenza e del Gruppo di lavoro a cui partecipano, nonché per le missioni, a presentazione della documentazione, conformemente alle norme che regolano gli Uffici del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Art. 12.

Sedute

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

2. All'inizio di ogni seduta, il Presidente, accertata la presenza della maggioranza dei componenti, dichiara valida la seduta e, laddove non siano stati approvati per ragioni d'urgenza seduta stante, procede all'approvazione dei verbali della seduta precedente.

3. La Commissione può deliberare di effettuare audizioni e di pubblicare i propri lavori e quelli dei Gruppi di lavoro.

4. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2003.

Art. 13.

Deliberazioni

1. La Commissione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. La Commissione vota di norma a voto palese e, su richiesta di un terzo dei Componenti presenti, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Art. 14.

Gruppi di lavoro

1. La Commissione può articolarsi in Gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, a seconda delle esigenze derivanti dal programma di lavoro approvato dal Presidente, la cui costituzione è effettuata secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 5, comma 1, lettera *d)*, e 6, comma 2, lettera *b)*.

2. I Presidenti dei Gruppi provvedono alla convocazione degli stessi, secondo le modalità adottate per la convocazione delle riunioni della Commissione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.

3. I Gruppi di lavoro sono composti da non più di cinque persone, oltre al Presidente.

4. L'ingiustificata assenza di un Componente ad oltre tre sedute di un Gruppo ne comporta la decadenza.

5. I Gruppi di lavoro possono avvalersi del contributo di esperti e consulenti, nominati dal Presidente ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003.

Art. 15.

Esperti e consulenti

1. Gli esperti ed i consulenti, nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2003, possono essere invitati ad assistere ai lavori della Commissione o dei Gruppi di lavoro, previa deliberazione a maggioranza dei presenti.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Per le spese destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione e al suo funzionamento, comprese le spese di rappresentanza e di corresponsione dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese, di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, utilizzando le risorse stanziate nell'apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 226/2003.

2. L'ammontare dei gettoni di presenza da corrispondere ai componenti della Commissione per la partecipazione alle sedute della stessa, alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi di lavoro è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Qualora un componente partecipi nello stesso giorno a più sedute dello stesso organo o di organi diversi ha diritto ad un solo gettone di presenza.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 maggio 2004

Il Ministro: PRESTIGIACOMO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 13, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici):

«Art. 13 *(Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 (Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

«Art. 6 *(Disposizioni transitorie).* — 1. *(Omissis).*

2. Il Ministro determina, con apposito regolamento quali attribuzioni, competenze e rapporti giuridici, previsti da qualsiasi normativa o provvedimento, in capo alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, sono trasferiti alla Commissione disciplinata dal presente decreto.».

— La legge 22 giugno 1990, n. 164, reca «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1.-2. *(Omissis).*

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 1 *(Trasformazione della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 13 della legge 6 luglio 2002, n. 137).* — 1. La Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna, istituita dall'art. 21, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e disciplinata dalla legge 22 giugno 1990, n. 164, è trasformata in organo consultivo e di proposta, denominato Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna, di seguito denominato: «Commissione», presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. La Commissione fornisce al Ministro per le pari opportunità, di seguito denominato: «Ministro», che lo presiede, consulenza e supporto tecnico-scientifico nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche di pari opportunità fra uomo e donna; in particolare la Commissione:

a) formula proposte al Ministro per l'elaborazione delle modifiche normative necessarie a rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, nei confronti delle donne ed a conformare l'ordinamento giuridico al principio di pari opportunità fra uomo e donna, fornendo elementi informativi, documentali, tecnici e statistici, utili ai fini della predisposizione degli atti normativi;

b) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale e di segnalare le iniziative opportune;

c) redige un rapporto annuale per il Ministro sullo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità;

d) fornisce consulenza tecnica e scientifica in relazione a specifiche problematiche su richiesta del Ministro o del Dipartimento per le pari opportunità;

e) svolge attività di studio e di ricerca in materia di pari opportunità fra uomo e donna.

3. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità fra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 4 *(Esperti e consulenti).* — 1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.».

Note all'art. 3:

— Per l'argomento della legge 22 giugno 1990, n. 164, v. nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 1, commi 5, 6 e 7, della legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile):

«Art. 1. — 1.-4. *(Omissis).*

5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna nonché il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

6. Il Ministro della difesa, acquisito il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, d'intesa con i Ministri dei trasporti e della navigazione, delle finanze e per le pari opportunità, definisce annualmente, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, ferme restando le consistenze organiche complessive, le aliquote, i ruoli, i corpi, le categorie, le specialità e le specializzazioni di ciascuna Forza armata in cui avranno luogo i reclutamenti del personale femminile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza, provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per le pari opportunità il quale acquisisce il parere della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.».

— Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto del Ministro della difesa, 4 aprile 2000 (*Gazzetta Ufficiale* 10 maggio 2000, n. 107) (Regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità al servizio militare):

«Art. 4 *(Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni ed infermità).* — 1. L'elenco delle imperfezioni e infermità, previsto dall'art. 2, comma 3, è aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunità e la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro dei trasporti e della navigazione.».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato):

«Art. 11 *(Azioni positive per la pari opportunità).* — 1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, sono tenuti a promuovere azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

2. I concessionari di cui al comma 1 sono tenuti, ogni due anni, a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 7 *(Disposizioni finanziarie).* — 1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'art. 11 della legge 22 giugno 1990, n. 164, sono reiscritte interamente in un nuovo capitolo di spesa del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Dall'attuazione del presente decreto non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.».

— Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 4 *(Esperti e consulenti).* — 1. La Commissione si avvale, su proposta del Ministro, di esperti, in numero massimo di cinque, su problematiche attinenti la parità fra i sessi e di propri consulenti secondo quanto previsto dall'art. 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

2. I consulenti di cui al comma 1 sono scelti fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, dotate di elevata professionalità nelle materie giuridiche, nonché nei settori della lotta alle discriminazioni, delle politiche sociali e dell'analisi delle politiche pubbliche.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 3 *(Ufficio di presidenza della Commissione).* — 1. Con il decreto di cui all'art. 2, comma 1, fra i componenti della Commissione, vengono designati il Vicepresidente ed il Segretario che, insieme al Ministro, costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Al Vicepresidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione del Ministro circa le iniziative in corso di svolgimento.».

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 18, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale):

«Art. 9 *(Disposizioni diverse in materia di personale ed in materia previdenziale).* — 1-17. *(Omissis).*

18. Al fine di consentire l'espletamento delle attività connesse alle rispettive funzioni, la presidente e la vice presidente della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e il vice presidente del Comitato nazionale per l'attuazione dei princìpi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto a fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di permessi retribuiti, qualora siano dipendenti del settore privato o di amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.».

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 226 del 2003 vedi note all'art. 6.

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):

«Art. 6 *(Imprenditoria femminile).* — 1. *(Omissis).*

2. Il Ministro per le pari opportunità o un suo delegato e due esperti indicati dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna sono componenti del Comitato per l'imprenditoria femminile, di cui all'art. 10, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 215».

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3, della legge 24 maggio 2000, n. 138 (Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo):

«Art. 2 *(Comitato organizzatore).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti nella materia;

b) due rappresentanti del CNEL, designati dal Presidente di detto Consiglio;

c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunità e per gli affari sociali;

f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;

i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri di cui due operanti nel campo dell'informazione;

m) un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *f), g), h)* e *i)* del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1.

4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le preconferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli incontri preparatori di donne di origine italiana, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.

5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.».

«Art. 3 *(Comitato esecutivo).* — 1. Il comitato organizzatore di cui all'art. 2 nomina tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da:

a) due senatori e due deputati;

b) un rappresentante del CNEL;

c) il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso comitato;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'art. 8-*bis*, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari opportunità e della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;

f) tre membri tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*;

g) i membri di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*.

2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato esecutivo, in conformità alle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare

l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato della Conferenza e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto del Ministro della difesa, del 19 giugno 2000 relativo al Comitato consultivo per l'assistenza nelle attività di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e dell'integrazione del personale militare volontario femminile nelle strutture delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza:

«Art. 2. — 1. Il Comitato è composto da undici membri nominati con decreto del Ministro della difesa, di cui sei, tra cui il Presidente, in rappresentanza del Ministero della difesa, quattro, tra cui il Vicepresidente, designati dal Ministro per le pari opportunità ed uno designato dal Ministero delle finanze.

(Omissis).

3. Dei quattro membri designati dal Ministro per le pari opportunità due sono indicati dalla Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna.

(Omissis).».

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2001 relativo al Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione:

«Art. 1. — Per il conseguimento degli obiettivi citati nelle premesse è confermato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato per il Coordinamento delle iniziative.

Il "Comitato" è confermato nella sua composizione, ed è così costituito:

un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

due rappresentanti del Ministero del lavoro e politiche sociali nelle persone del Direttore generale per i rapporti di lavoro e del Direttore generale per l'impiego;

un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: interno, economia e finanze, attività produttive, nelle persone dei Direttori delle Direzioni generali interessate;

un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle regioni e province Autonome;

un rappresentante della Commissione per le pari opportunità uomo-donna;

un rappresentante designato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali dei lavoratori: CGIL, CISL,UIL,UGL e da ciascuna delle seguenti organizzazioni dei datori di lavoro: Confindustria, Confcommercio, Confapi, Agens.».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri, del 2 luglio 2003, relativo al Comitato interministeriale dei diritti umani:

«Art. 2. — Il Comitato è composto da

(Omissis);

un rappresentante effettivo (ed uno supplente) dei seguenti Ministeri, Amministrazioni ed Enti da essi designati nominativamente:

(Omissis);

Ministero per le pari opportunità;

(Omissis);

Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità fra uomo e donna.».

(Omissis).

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 5 *(Segreteria della Commissione).* — 1. Per l'espletamento delle proprie attività la Commissione dispone di una propria segreteria nell'ambito del Dipartimento per le pari opportunità.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1995, n. 114), reca: «Ampliamento del contingente massimo della dotazione organica della segreteria della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 226 del 2003:

«Art. 2 *(Durata e composizione della Commissione).* — 1. (*Omissis*).

2. Almeno due volte all'anno, la Commissione si riunisce a composizione allargata, con la partecipazione di un rappresentante di pari opportunità per ogni regione e provincia autonoma, al fine di acquisire osservazioni, richieste e segnalazioni in merito a questioni che rientrano nell'àmbito delle competenze del sistema delle regioni e delle autonomie locali.».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, vedi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226, vedi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 16:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge del 23 ottobre 1996, n. 542, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale):

«Art. 9 *(Commissione nazionale per la parità e pari opportunità tra uomo e donna).* — 1. Le somme destinate alla realizzazione delle finalità della Commissione per la parità e per le pari opportunità tra uomo e donna, istituita con legge 22 giugno 1990, n. 164, contenute, in ogni caso nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, potranno essere utilizzate anche per riconoscere ai componenti della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti nell'ambito della stessa ed ai segretari, gettoni di presenza per l'attività svolta in seno al Collegio, nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, nonché per fronteggiare ogni altra spesa anche di rappresentanza.».

04G0309

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Sostituzione dei componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Africo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 ottobre 2003, registrato alla Corte dei conti in data 6 novembre 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Giuseppina Valenti, dal dott. Tommaso Mondello e dalla dott.ssa Giuseppa Sciara;

Visto il determinarsi di situazioni, evidenziate dagli stessi interessati, che richiedono la sostituzione nell'incarico commissariale del dott. Tommaso Mondello e della dott.ssa Giuseppina Valenti;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Decreta:

La dott.ssa Giovanna Termini, vice prefetto aggiunto, ed il dott. Pasquale Basso, segretario generale comunale di classe 1/*A*, sono nominati componenti della commissione straordinaria per la gestione del comune di Africo (Reggio Calabria), in sostituzione del dott. Tommaso Mondello e della dott.ssa Giuseppina Valenti.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, Interno, foglio n. 316

04A11022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Paolo Belsito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 5 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 12 novembre 2002, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Paolo Belsito (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Reppucci, dal dott. Claudio Palomba e dal rag. Elda Karin Danielli;

Considerato che il dott. Claudio Palomba, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Lubrano è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Paolo Belsito (Napoli), in sostituzione del dott. Claudio Palomba.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 10, Interno, foglio n. 317

04A11023

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004.

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l'anno 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Considerato che per il primo biennio dalla data del 1º maggio 2004 non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato altresì che, secondo le previsioni del Trattato, in deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ciascuno Stato membro può continuare ad applicare le misure nazionali per la disciplina dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione appena indicati;

Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicati condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;

Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, in data 19 dicembre 2003 sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sede di programmazione transitoria, sono state determinate le quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2004;

Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 50.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2004, con il quale è stato disposto, secondo le previsioni del «Trattato di adesione», di non applicare, per il primo biennio dalla data del 1º maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

Considerato che, in applicazione del principio di «preferenza comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure nazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;

Rilevato che per far fronte alle esigenze del proprio mercato del lavoro subordinato, è necessario ed urgente consentire l'ingresso in Italia, per il corrente anno 2004, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale, in particolare per il settore dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2004 è ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato, in particolare per il lavoro a carattere stagionale per il settore dell'agricoltura, una quota di 16.000 unità di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinché per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro più restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 8 ottobre 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 323

04A11124

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 novembre 2004.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3379).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», con la quale l'ex provveditore alle opere pubbliche per la Liguria è stato nominato soggetto attuatore per l'emergenza di cui sopra;

Viste le note del 15 aprile, 7 giugno, 6 e 19 luglio del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del prefetto di La Spezia — Commissario delegato;

Viste le note del 1° giugno, 16 e 23 settembre 2004, del soggetto attuatore — Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia — Liguria;

Viste le note del 23 aprile e 15 settembre 2004 del Dipartimento dei trasporti infrastrutture e protezione civile della regione Liguria;

Ravvisata la necessità di procedere celermente alla realizzazione delle necessarie opere relative al dissesto di Marinasco nei tempi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino aI 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernenti: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Molise del 30 luglio 2004, concernente l'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia;

Tenuto conto che il comune S. Giuliano di Puglia non dispone delle professionalità necessarie per fronteggiare efficacemente tutte le problematiche connesse alla predetta ricostruzione;

Vista la richiesta del 1° luglio 2004 del sindaco del comune di S. Giuliano di Puglia;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», con la quale l'ing. Rinaldi è stato nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Vista la nota del prefetto di Siracusa — Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2847, n. 2860, n. 2871, n. 2882, n. 2908 del 1998, n. 2909, n. 2972, n. 2994, n. 3022, n. 3028 del 1999, n. 3061 e n. 3064 del 2000, n. 3098, n. 3114, n. 3141 del 2001, n. 3175, n. 3239 del 2002 e 3282 del 2003, emesse per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi nel territorio della provincia di Potenza a seguito degli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Vista la nota del 9 settembre 2004 della regione Basilicata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere contributi straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito dagli stessi, nonché, di prevedere, per i comuni colpiti dal sisma del 1998,

apposita disposizione che consenta di compensare le minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia;

Considerato che il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearità e la correntezza di percorsi attuativi della normativa stessa e favorirne la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;

Visto che la predetta esigenza è stata tra l'altro prospettata dai rappresentanti delle regioni intervenuti alla riunione dell'apposito tavolo tecnico-politico di protezione civile tenutosi a Roma il 28 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696/1997, n. 2707/1997, n. 2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n. 3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n. 3251/2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371, del 10 settembre 2004 con la quale il prefetto Domenico Bagnato è nominato commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto sul territorio della regione Calabria;

Viste le note del medesimo commissario delegato in data 8 e 11 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089, del 10 aprile 2001, n. 3122, del 27 novembre 2003, n. 3328 e n. 3365 del 29 luglio 2004, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;

Vista la richiesta del 4 ottobre 2004 del sindaco di Venezia — Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui alla ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, e successive modificazioni, diretta a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia, la regione Liguria è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale del commissario delegato — prefetto di La Spezia le risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2854 del 1° ottobre 1998, pari a € 2.243.999,03, nonché le risorse finanziarie assegnate ai sensi all'ordinanza di protezione civile n. 3192 del 2002, emessa per fronteggiare gli eventi alluvionali dell'autunno del 2000, e non utilizzate per le finalità ivi previste.

2. Al fine di dare continuità alle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il dott. Luigi Piscopo, già prefetto di La Spezia, continua nell'attività di commissario

delegato agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, avvalendosi del personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, nel limite massimo di due unità che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi — soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, è autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, ed al CCNL del Comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di quattro unità di personale tecnico specializzato di cui tre unità appartenente all'area C — posizione economica C2, ed una unità appartenente all'area B — posizione economica B3.

2. Per le medesime finalità il soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi di sei unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Campania-Molise, sede di Campobasso. Detto personale, che verrà individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore è autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale; detto personale può essere altresì autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, è altresì riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri.

3. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria, intestata all'ing. Claudio Rinaldi — soggetto attuatore ai sensi dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 sulla quale confluiranno le risorse finanziarie di cui trattasi.

Art. 3.

1. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia, e al fine di potenziarne gli uffici, il sindaco del medesimo comune è autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 e al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di tre unità di personale tecnico-amministrativo specializzato — area C — posizione economica C2 — nonché di due unità di personale tecnico specializzato — area B — posizione economica B3.

2. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del comune di S.Giuliano di Puglia.

Art. 4.

1. Il termine del 30 settembre 2004, previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza e il numero delle unità di personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario di cui al medesimo art. 5, è elevato da cinque a otto unità.

2. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del commissario delegato — prefetto di Siracusa.

Art. 5.

1. La regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2847/1998 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalità definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2847/1998.

2. A decorrere dall'anno 2004, le minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dai predetti eventi sismici, trovano soddisfacimento nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.

Art. 6.

1. Ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalità ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza è prolungato di sei mesi.

Art. 7.

1. Al fine di consentire il celere superamento dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Calabria i riferimenti ai sub-commissari con funzioni vicarie, ai sub-commissari ed ai sub-commissari provinciali, di cui alle ordinanze di protezione civile in premessa citate, sono soppressi ed ai successivi interventi ed adempimenti amministrativi e contabili provvede il commissario delegato.

2. Per il superamento dell'emergenza il commissario delegato si avvale di una struttura appositamente costituita e composta dal personale attualmente in servizio, ridotto, quanto al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di quindici unità, e da ulteriori sei unità, da individuare, anche tra personale in quiescenza, sulla base della qualificazione professionale posseduta. Il commissario delegato si avvale di un responsabile tecnico-scientifico e di uno amministrativo, da individuare tra il personale di cui al presente comma, a cui attribuire poteri di firma rispetto a specifici settori d'intervento appositamente individuati dal commissario medesimo, da esercitarsi anche in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo; al commissario delegato ed a detti responsabili sono corrisposte indennità mensili pari a quelle previste dall'art. 1, commi 9 e 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343/2004. Per le missioni del personale contemplato nel presente articolo, anche se relative a trasferte dal luogo di residenza alla regione Campania, autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

3. Il commissario delegato, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presenta al Dipartimento della protezione civile un dettagliato cronoprogramma volto ad individuare le misure e la tempistica per il rientro nell'ordinario.

Art. 8.

1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato — prefetto Catenacci dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti in atto nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attività connesse agli adempimenti di competenza della struttura Commissariale relativi alla chiusura entro il 31 dicembre 2004 della situazione emergenziale di cui trattasi, il limite massimo di 100 ore di lavoro straordinario previsto all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3345/2004, è elevato a 200 ore mensili, da corrispondere al personale ivi previsto nel limite massimo di quattro unità.

Art. 9.

1. Il sindaco di Venezia — Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, nell'espletamento dei compiti affidatigli, ed al fine di accelerare il completamento delle attività connesse alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, è autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a derogare, ove ritenuto assolutamente necessario, agli artt. 17, 19, 20, 21, 24 e 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, e, comunque, nel rispetto peraltro, delle norme contenute nella direttiva comunitaria n. 93/37.

Art. 10.

1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, è aggiunto il seguente periodo: «Al predetto personale è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento. La predetta struttura di missione può essere integrata da personale estraneo alla pubblica amministrazione, al quale è corrisposto il compenso previsto al comma 5».

2. Il personale di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, fornisce la propria consulenza anche ai soggetti attuatori nominati ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza. Al predetto personale è corrisposto un compenso mensile pari al 50% lordo del trattamento stipendiale in godimento.

3. Il commissario delegato, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività di cui all'ordinanza n. 3377/2004, istituisce una commissione tecnica composta da tre esperti, con il compito di supportare il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali inerenti alle aree portuali di Trapani, provvedendo, in particolare, all'esame dei progetti predisposti dal predetto soggetto attuatore, nonché, se del caso, alla loro approvazione. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della predetta commissione tecnica sono determinati nel provvedimento di nomina, e sono posti a carico dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3377/2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11016

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Modifica dei decreti datati 31 dicembre 2003, relativamente alla commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propizamide, per i quali non è stata richiesta la riclassificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva n. 2003/39/CE del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propizamide nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 1, del sopra citato decreto che fissa al 31 marzo 2005 il periodo di tempo per consentire l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propizamide;

Visti i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 di revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari per i quali non è stata richiesta la riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Considerato che i citati decreti in data 31 dicembre 2003 hanno stabilito un periodo di tempo fino al 30 luglio 2005 per consentire lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Ritenuto di dover rettificare i decreti sopra citati portando al 31 marzo 2005 la data ultima per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propizamide;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Ritenuto di dover rettificare i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica dei decreti in data 31 dicembre 2003, la commercializzazione delle scorte dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva propizamide, è consentita fino al 31 marzo 2005 anziché fino al 30 luglio 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta modifica nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI PROPIZAMIDE, REVOCATI CON DECRETI DIRIGENZIALI IN DATA 31 DICEMBRE 2003, LE CUI SCORTE DEVONO ESSERE SMALTITE ENTRO IL 31 MARZO 2005.

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Impresa
Dipylon	10570	1° agosto 2000	Agrosol S.r.l.
Zam	10711	15 febbraio 2001	Agrowin Biosciences S.r.l.
Kerb Mix	1297	16 novembre 1973	Dow Agrosciences b.v.
Treamin	6295	3 aprile 1985	Dow Agrosciences b.v.
Kermes Sc ...	11328	9 maggio 2002	Europhyto S.r.l.
Feinprop Sc ..	10541	22 giugno 2000	Feinchemie Schwebda Gmbh

04A10986

DECRETO 21 ottobre 2004.

Modifica dei decreti datati 31 dicembre 2003, relativamente alla commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva propineb, per i quali non è stata richiesta la riclassificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 16 ottobre 2003 di recepimento della direttiva n. 2003/39/CE del 15 maggio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva propineb nell'allegato 1 del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 1, del sopra citato decreto che fissa al 31 marzo 2005 il periodo di tempo per consentire l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propineb;

Visti i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 di revoca, su rinuncia, dei prodotti fitosanitari per i quali non è stata richiesta la riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;

Considerato che i citati decreti in data 31 dicembre 2003 hanno stabilito un periodo di tempo fino al 30 luglio 2005 per consentire lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Ritenuto di dover rettificare i decreti sopra citati portando al 31 marzo 2005 la data ultima per lo smaltimento della scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propineb;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Ritenuto di dover rettificare i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica dei decreti in data 31 dicembre 2003, la commercializzazione delle scorte dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva propineb, è consentita fino al 31 marzo 2005 anziché fino al 30 luglio 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta modifica nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 21 ottobre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI PROPINEB, REVOCATI CON DECRETI DIRIGENZIALI IN DATA 31 DICEMBRE 2003, LE CUI SCORTE DEVONO ESSERE SMALTITE ENTRO IL 31 MARZO 2005.

Prodotto fitosanitario	Numero registrazione	Data registrazione	Impresa
Antracol blu .	3320	29 novembre 1979	Bayer Cropscience S.r.l.
Antracol bm .	4945	25 ottobre 1982	Bayer Cropscience S.r.l.
Antracol Cm blu	6874	11 novembre 1986	Bayer Cropscience S.r.l.
Antracol R blu	3151	5 luglio 1979	Bayer Cropscience S.r.l.
Atracol ramato micro cm .	6908	3 dicembre 1986	Bayer Cropscience S.r.l.
Baycor Antracol	5502	3 ottobre 1983	Bayer Cropscience S.r.l.
Airone	0080	10 marzo 1972	Isagro S.p.a.
Mebane azzurro	1024	10 ottobre 1972	Sipcam S.p.a.
Mebane bianco	1025	11 ottobre 1972	Sipcam S.p.a.
Mebane rame .	5005	25 ottobre 1982	Sipcam S.p.a.
Micene mp . . .	3520	10 marzo 1980	Sipcam S.p.a.
Nicoteb cp . . .	4915	8 settembre 1982	Sipcam S.p.a.
Propazin	6615	4 febbraio 1986	Terranalisi S.r.l.

04A10987

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 maggio 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Eiano soc. coop. a r.l.», in Castrovillari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Eiano soc. coop. a r.l.», con sede in Castrovillari (Cosenza) è stata posta in

liquidazione coatta amministrativa e il dott. Piercarlo Chiappetta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le dimissioni rassegnate dal nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Eva Mazzei, nata a Cosenza il 29 aprile 1965 e residente in Rossano (Cosenza) in via Toscano Mandatoriccio, 22, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Piercarlo Chiappetta, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 maggio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10981

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Areasoft - Piccola cooperativa a r.l.», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resas dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Areasoft - Piccola cooperativa a r.l.», con sede in Cagliati, costituita in data 26 gennaio 2001 con atto a rogito notaio dott. Giovanni Rosetti di Carbonia (Cagliari), n. Rea 213704, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Luigi Palitta nato a Tempio Pausania (Sassari), residente a Tempio Pausania (Sassari), corso Matteotti n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11018

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Antica Nora società cooperativa a responsabilità limitata», in Pula, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Antica Nora società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pula (Cagliari), costituita in data 22 aprile 1997 con atto a rogito del notaio dott.ssa Consiglia Anna Grilletti di

Quartu Sant'Elena (Cagliari), n. Rea 190980, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Natale Ditel, nato a Nuoto il 17 gennaio 1964, con residenza in Cagliari, via Tel Aviv n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11019

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Bio Sarda alimentare società cooperativa a r.l.», in Quartu Sant'Elena, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa «Cooperativa Bio Sarda alimentare società cooperativa a r.l.», con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari), costituita in data 4 aprile 1995 con atto a rogito del notaio dott. Pier Franco Principivalle di Cagliari, REA n. 169894, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Luigi Palitta, nato a Tempio Pausania (Sassari) iul 25 marzo 1952, residente in Tempio Pausania (Sassari), corso Matteotti n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11020

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Promo Line piccola soc. coop. a responsabilità limitata», in Civitanova Marche.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2004 con il quale la società cooperativa «Promo Line piccola soc. coop. a responsabilità limitata», con sede in Civitanova Marche (Macerata), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Oreste Negromonti Tini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 26 giugno 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Catani, nato a Jesi (Ancona) il 28 gennaio 1968, ivi domiciliato in via San Francesco n. 1, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Oreste Negromonti Tini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10912

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Marpant's - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Savigliano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore in data 12 maggio 2004 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Marpant's - Soc. coop. edilizia a r.l.», in liquidazione, con sede in Savignano (Cuneo), codice fiscale 02850990041, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Binello Vigliani, nato a Torino il 1° novembre 1962 ed ivi domiciliato in corso Matteotti n. 0, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10913

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Intercontinental service - Piccola soc. coop. a r.l.», in Piacenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione di decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Intercontinental service - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Piacenza, codice fiscale 01311780330, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Michele Alessandrino, nato a Traversetolo (Prato) il 10 novembre 1956, con studio in Traversetolo (Prato), viale Verdi n. 25, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10914

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Firma Domus», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1994 con il quale il dott. Davide Marandola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Firma Domus», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 3 agosto 1983;

Vista la nota in data 20 luglio 2004 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vincenzo De Sensi, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 31 marzo 1970, domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Davide Marandola, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10963

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Farmacity - Cooperativa a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperativa e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1989 con la quale la società cooperativa «Farmacity - Cooperativa a r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Davide Marandola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 20 luglio 2004 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vincenzo De Sensi, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 31 marzo 1970, domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Davide Marandola, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10964

DECRETO 25 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Eiano società cooperativa a responsabilità limitata», in Castrovillari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la dott.ssa Eva Mazzei è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Eiano società coo-

perativa a responsabilità limitata», con sede in Castrovillari (Cosenza), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 3 marzo 2003;

Constatata la rinuncia all'incarico del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedre alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (Cosenza) il 4 gennaio 1949, con studio in largo Mantova n. 8 - Rossano Scalo (Cosenza), è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Eva Mazzei, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10980

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 ottobre 2004.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del l7 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da 5 anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Cofit», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernestina Annunziata, in data 3 aprile 1991, reperorio n. 58139, registro società n. 7701, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 32627, codice fiscale n. 04065341002;

società cooperativa «Gaia servizi turistici», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luciana Fiumara, in data 19 giugno 1997, repertorio n. 15514, registro società n. 14964/97, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35009, codice fiscale n. 05340471001;

società cooperativa «C.A.I. cooperativa autogestita per l'intercultura», con sede in San Vittorino (Roma), costituita per rogito notaio Teseo Scrolli Mendaro, in data 25 giugno 1999, repertorio n. 514504, registro società n. 161682/99, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35743, codice fiscale n. 05798751003;

società cooperativa «Extratelefonia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Carlo Lollio, in data 11 giugno 1998, repertorio n. 183760, registro società n. 184316, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 35495 codice fiscale n. 05556731007;

società cooperativa «Ara romana», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Vincenzo Papi, in data 17 gennaio 1973, repertorio n. 15544, registro società n. 937/79, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 21306, codice fiscale n. 80104370582;

società cooperativa «Videocop 87», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alessandro Mattiangeli, in data 17 settembre 1987, repertorio n. 20467, registro società n. 601/88, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 30400, codice fiscale n. 08117530587.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia — ufficio pubblicazioni leggi e decreti — per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 21 ottobre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A10983

DECRETO 25 ottobre 2004.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31 e n. 39 rispettivamente del 14 e 19 aprile 1989;

Visto il proprio decreto n. 2142 del 20 giugno 2002 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale I.N.P.S. di Avellino, il Comitato provinciale I.N.P.S. per il quadriennio 2002-2006, unitamente alle speciali commissioni previste dall'art. 46, comma 3, della richiamata legge n. 88/1989;

Visto il proprio decreto n. 5 del 6 novembre 2003 relativo al riesame della ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino;

Vista la lettera del 21 ottobre 2004 con la quale la U.I.L. Avellino ha chiesto la sostituzione del sig. Preziosi Andrea, deceduto, con il dott. Ferri Franco quale componente del suddetto comitato, in rappresentanza dei lavoratori;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione richiesta;

Decreta:

Il dott. Ferri Franco, nato a Solofra il 10 marzo 1939 ed ivi residente alla via Nuova Scorza, 32/C, è nominato componente in rappresentanza dei lavoratori, in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avellino, 25 ottobre 2004

Il direttore provinciale del lavoro: D'ARGENIO

04A10785

DECRETO 25 ottobre 2004.

Approvazione della graduatoria relativa alle domande presentate dai comuni per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Visto l'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare, nel limite complessivo di un milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità, da almeno un quinquennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 che individua i soggetti impegnati in progetti di attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 78, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)* della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano:

la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;

le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;

la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà;

Visto il decreto direttoriale del 31 marzo 2004 delle D.G. ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2004, n. 89 relativo ai criteri per l'assegnazione di risorse di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto del 31 marzo 2004, che ai fini dell'ammissione ai contributi di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che i comuni devono presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e I.O., Div. I, apposita domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto n. 6683 del 29 luglio 2004 che autorizza l'impegno della somma di un milione di euro per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. La spesa graverà sul capitolo 1360 - UPB 2.1.2.3. dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il corrente esercizio finanziario 2004.

Considerato che sono pervenute dai comuni 61 richieste di stipula della Convenzione ai sensi dell'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Considerato che n. 43 richieste non sono state ammesse perché non presentano i requisiti di cui al decreto direttoriale del 31 marzo 2004;

Ritenuto di ordinare le 18 domande ammissibili seguendo l'allegata graduatoria predisposta seccndo i criteri di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del 31 marzo 2004;

Ritenuto pertanto di dover approvare la graduatoria medesima;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria relativa a 18 domande presentate dai comuni per la concessione di contributi di cui all'art. 3, comma 82 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 predisposta sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del decreto direttoriale del 31 marzo 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile 2004, n. 89.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà alla stipula delle Convenzioni con i comuni ai fini del trasferimento delle risorse.

Art. 3.

Le risorse assegnate verranno trasferite secondo le modalità indicate nelle Convenzioni.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale: MANCINI

GRADUATORIA ART. 3, COMMA 82, LEGGE N. 350/2003

Regioni	Comuni	Abitanti	L.S.U.	Importo
Basilicata	Comune di Latronico	5.169	16	€ 44.016,51
Calabria	Comune di Samo	1.080	8	€ 22.008,25
Calabria	Comune di Scilla	5.219	15	€ 41.265,47
Campania	Comune di Orta di Atella	14.942	94	€ 258.596,97
Campania	Comune di Pesco Sannita	2.171	6	€ 16.506,19
Campania	Comune di Fragneto Monforte	1.926	5	€ 13.755,16
Campania	Comune di Sant'Arsenio	2.752	4	€ 11.004,13
Lazio	Comune di Capranica	5.604	2	€ 2.751,03
Lombardia	Comune di Lirio	155	1	€ 1.375,52
Lombardia	Comune di Cipriano Po	452	1	€ 1.375,52
Lombardia	Comune di Cigognola	1.357	2	€ 2.751,03
Marche	Comune di Ostra	6.160	3	€ 4.126,55
Molise	Comune di Termoli	30.834	4	€ 5.502,06
Sardegna	Comune di Porto Torres	21.661	67	€ 184.319,12
Sicilia	Comune di Caltabellotta	4.448	13	€ 35.763,41
Sicilia	Comune di Sciacca	40.240	115	€ 316.368,64
Sicilia	Comune di Cianciana	3.945	4	€ 11.004,13
Sicilia	Comune di Melilli	12.562	10	€ 27.510,32
TOTALE . . .			370	€ 1.000.000,00

04A11112

DECRETO 27 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sicoop-Sud informatica a r.l.», in Trani.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Esaminato il verbale di revisione del 2 ottobre 2004 relativo all'attività della società cooperativa appreso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 23-*septiesdecies*;

Decreta:

La società cooperativa «Sicoop-Sud informatica a r.l.», con sede in Trani, posizione n. 5749 costituita per rogito del notaio Onofrio Bottaro in data 19 febbraio 1986, repertorio n. 40128, codice fiscale n. 34881970723, R.E.A. n. 261089, registro società n. 7380, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati possono presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Bari, 27 ottobre 2004

Il dirigente: BALDI

04A10982

DECRETO 28 ottobre 2004.

Piano di riassegnazione di trecentosei unità di mobilità finalizzate al pensionamento, di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito con nodificazioni nella legge 17 aprile 2003, n. 81, che prevede la possibilità per il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di attribuire alle imprese o gruppi di imprese, che presentano requisiti indicati nel medesimo art. 1-*bis*, n. 7.000 unità di mobilità finalizzate al pensionamento di anzianità, da utilizzare entro la data del 31 dicembre 2004;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 2003 e, in particolare:

l'art. 1, recante il piano di riparto delle unità di mobilità lunga di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 23/2003 sopra citato, convertito con modificazioni nella legge n. 81/2003;

l'art. 3, il quale dispone che le imprese o gruppi di imprese devono comunicare semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei dipendenti collocati in mobilità ai sensi del medesimo decreto ministeriale del 16 luglio 2003, nonché l'eventuale numero di mobilità lunghe cui l'impresa o il gruppo di imprese rinuncia;

l'art. 4, il quale dispone che le disponibilità assegnate nell'art. 1 e non utilizzate vengono riassegnate con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Viste le note del 17 settembre 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, inviate alle società destinatarie del sopra citato decreto ministeriale del 16 luglio 2003, con le quali si chiede:

di comunicare il numero delle unità di mobilità lunga che saranno utilizzate alla data del 31 dicembre 2004, nonché l'eventuale numero di unità di mobilità lunga che ciascuna impresa o gruppi di imprese ritiene di non utilizzare;

per le imprese o gruppo di imprese alle quali è stato attribuito un numero di mobilità lunghe inferiore a quello indicato nella domanda, l'interesse all'eventuale attribuzione di ulteriori unità nel caso di completo utilizzo delle unità assegnate;

Viste le note di risposta delle imprese e gruppi di imprese di cui al capoverso precedente;

Considerato che dalle sopraindicate note di risposta risulta una restituzione complessiva di n. 306 unità di mobilità lunga;

Considerato, altresì, che solo 23 imprese e gruppi di imprese hanno chiesto l'attribuzione di ulteriori unità di mobilità lunga;

Considerato che al gruppo Fiat, al gruppo Marconi, nonché alle società Ote, Cnx, Siemens Mobile Communication, Marconi Selenia Communications, Flextronic International L'Aquila il sopra citato decreto ministeriale del 16 luglio 2004 ha assegnato un numero di unità di mobilità lunga pari al numero richiesto;

Considerato che con il decreto ministeriale del 16 lug1io 2003 è stata applicata una percentuale diversificata di accoglimemo delle richieste di attribuzione di unità di mobilità lunga:

48% per le imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, comportanti l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza;

40% per le imprese o gruppi di imprese i cui piani di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza, non hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria;

Ritenuto di dover seguire i criteri già adottati dal decreto ministeriale del 16 luglio 2003 e, pertanto, di applicare, ai fini dell'attribuzione delle n. 306 unità di mobilità lunga restituite, la seguente percentuale di accoglimento:

19% per le imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, comportanti l'utilizzo della cassa integrazione straordtnaria, o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza;

11% per le imprese o gruppi di imprese i cui piani di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza, non hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria;

Considerato che alcune imprese e gruppi di imprese hanno chiesto un numero di unità di mobilità lunga inferiore a quello risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al capoverso precedente;

Decreta:

Art. 1.

Le unità di mobilità lunga, pari a n. 306, già assegnate dall'art. 1 del decreto ministeriale del 16 luglio

2003 e restituite dalle aziende che non le utilizzeranno entro la data del 31 dicembre 2004 sono rassegnate come di seguito indicato:

Gruppo Dow Italia per le società: Dow Italia; Dow Poliuretani; Inca Intemational	n. 4
Gruppo ENI per le società: Syndial; Polimeri Europa; Raffineria di Gela	n. 74
Gruppo Ericsson Telecomunicazioni per le società: Ericsson Lab; Ericsson	n. 19
Gruppo Infotel per le società: Intelit; Infotel Italia; Innovation Management Tools; Cementel	n. 40
Gruppo Italtel per le società: Selital; Italtel	n. 27
Gruppo Sirti per le società: Sirti; Sirti Sistemi	n. 30
Alcatel Italia	n. 33
Alnuatel	n. 2
Cablauto	n. 7
Contitech Ages	n. 4
Cottondue	n. 2
Getronics	n. 29
Graftech	n. 5
Kostal Italia	n. 2
Michelin Italia	n. 7
Nervesa Moda Uomo	n. 4
Philadelfia	n. 3
Valeo cablaggi e commutazione	n. 5
Valeo Divisione termico motore	n. 2
Valeo sistemi di climatizzazione Divisione termico abitacolo	n. 2
Visteon Interior System Italia	n. 2
Xerox	n. 3

Roma, 28 ottobre 2004

Il Ministro: MARONI

04A11111

DECRETO 29 ottobre 2004.

Determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LODI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3, legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede le attribuzioni alle direzioni provinciali del lavoro (ex uffici provinciali del lavoro) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette commissioni provinciali;

Vista la lettera circolare n. 25157/70 - Doc. del 2 febbraio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro - Divisione V;

Sentite congiuntamente le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria, aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, nella riunione tenutasi presso la direzione provinciale del lavoro di Lodi il giorno 25 ottobre 2004;

Tenuto conto della necessità di assicurare, per quanto possibile, l'omogeneità delle tariffe applicate nella provincia di Lodi con quelle applicate nelle province viciniori;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Lodi, per gli anni 2004 e 2005, sono le seguenti:

Art. 1.

Tariffe a quintali e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame svolta con i mezzi dei facchini o dei loro organismi associativi.

Qualora le suddette operazioni vengano effettuate con mezzi del committente le tariffe saranno decurtate del 10%.

A) Cereali e derivati - concimi e mangimi: cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco: € 0,65 il quintale;

concimi e mangimi in sacchi: € 0,65 il quintale;

farine da pane e pasta, comprensiva di distivaggio, percorrenza fino a m 15 e relativo stivaggio: € 0,92 il quintale.

B) Ferri e metalli:

macchine: € 1,00 il quintale;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere: € 0,76 il quintale.

C) Frutta e verdura:

in stazione:

frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,65 il quintale;

frutta e verdura, alla rinfusa: € 0,93 il quintale;

in città:

frutta e verdura, in ceste o colli: € 0,67 il quintale;

frutta e verdura, alla rinfusa: € 1,00 il quintale.

D) Generi alimentari:

burro e olio: € 0,85 il quintale;

zucchero: € 0,67 il quintale;

formaggi in genere: € 0,75 il quintale;

cagliata: € 1,10 il quintale.

E) Legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 2 quintali: € 0,85 il quintale;

travi e tronchi oltre i 2 quintali: € 1,10 il quintale;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe: € 2,82 il quintale;

nel caso di scarico e ricarico della suddetta merce: € 0,85 il quintale.

F) Materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere: € 0,92 il quintale;

marmi in blocco e piastre lavorate: € 1,00 il quintale;

materiale per rivestimento: € 0,93 il quintale.

G) Saponi - grassi - detersivi:

grasso e sapone: € 0,93 il quintale;

detersivi: € 1,00 il quintale.

H) Generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni: € 1,18 il quintale;

sale in sacchi: € 0,85 il quintale.

I) Operazioni varie:
movimento merci all'interno dei magazzini: per ogni operazione effettuata: € 0,44 il quintale.
L) Bovini - equini - puledri - suini:
operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:
al capo: € 4,77;
carico: € 2,77;
scarico: € 2,00;
operazioni di carico/scarico di puledri e suini:
al capo: € 2,91;
carico: € 1,46;
scarico: € 1,45;
per il carico e lo scarico oltre i 40 m dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20% pari a:
carico bovini ed equini: € 0,56;
scarico bovini ed equini: € 0,40;
carico vitelli, puledri e suini: € 0,30;
scarico vitelli, puledri e suini: € 0,30.

Art. 2.

Facchinaggio paga oraria:
A) Per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 1 del presente tariffario: € 17,56;
*A*1) Attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a carattere esemplificativo: insacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, incelofanatura più sottovuoto, preparazione cartoni per confezioni, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 17,56;
B) Movimentazione e operazioni di trasloco.
Per la movimentazione dei mobili e arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco, la paga oraria ammonta a € 20,23.
Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe ammontano specificatamente a:
operazioni di cui alla lettera *A)*: € 15,80;
operazioni di cui alla lettera *A*1): € 15,80;
operazioni di cui alla lettera *B)*: € 18,22.

Art. 3.

Maggiorazione tariffe:
a) lavoro notturno: 45%;
b) lavoro festivo: 50%.

Art. 4.

Lavori in particolare condizioni disagiate:
le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni, ecc.) debbono essere maggiorate del 17%.
Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lodi, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: CERFOGLI

04A10943

DECRETO 1° novembre 2004.

Rideterminazione delle tariffe minime di facchinaggio, per la provincia di Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PRATO

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;

Vista la lettera circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale rapporti di lavoro del 2 febbraio 1995, prot. n. V/25157/70-DOC;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Visto le funzioni attribuite dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, agli uffici provinciali del lavoro, ora Direzioni provinciali del lavoro, in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;

Visto il precedente decreto del 1° ottobre 2001 avente decorrenza dal 1° gennaio 2002;

Tenuto conto delle intervenute variazioni del costo della vita;

Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori nell'incontro tenutosi il 27 ottobre 2004 presso la sede dell'ufficio;

Considerata la necessità di una rideterminazione delle tariffe vigenti, essendo decorso il biennio;

Decreta:

Art. 1.

Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione alle operazioni; alla merce; sia in misura oraria che in quantità, nella misura del 2% come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Le tariffe così come rideterminate, avranno decorrenza a far data dal 1° novembre 2004 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* con durata biennale.

Prato, 1° novembre 2004

Il direttore provinciale: IZZO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME DI FACCHINAGGIO IN VIGORE DAL 1/11/2004
PER LA PROVINCIA DI PRATO EMESSE DALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO
IN BASE AL D.P.R. 18 APRILE 1994 N° 342.

Tutte le tariffe, se non diversamente specificato, si intendono applicate senza maggiorazione;

Per operazioni di carico e scarico su o da piani rialzati fino a 3 gradini:

Per accatastamento,svuotatura o disacatastamento fino alla altezza di mt.1,80.

Le tariffe stesse,se non diversamente indicato,sono riferite, per peso al ql.

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
OPERAZIONI VARIE	*				
Vuotatura silos di nero fumo, biossido, grafite,	*				
nerofumo di acetilene, forfait ad economia:	*				
-per un impiego minimo fino a 4 ore	*	L.	184202	Euro	95,13 a persona
-oltre 4 ore e fino ad un massimo di 8 ore.	*	L.	337854	Euro	174,49 a persona
	*				
VINO - OLIO - LIQUORI	*				
Scarico o carico di liquori, vini pregiati od al-	*				
tre sostanze liquide in scatole o cartoni, da ca-	*				
mion o vagone a magazzino o viceversa per autotre-	*				
ni o vagoni completi............................	*	L.	3429	Euro	1,77 al q.le
-idem come sopra per scarichi o carichi inferiori	*				
a q.li 100......................................	*	L.	3486	Euro	1,80 al q.le
-idem come sopra per carichi o scarichi di damigia-	*				
ne piene..	*	L.	3591	Euro	1,85 cadauna
-scarico o carico di damigiane vuote..............	*	L.	1488	Euro	0,77 cadauna
	*				
FRUTTA ED ORTAGGI	*				
Si applicano le tariffe vigenti nel mercato orto-	*				
frutticolo all'ingrosso.	*				

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
COMBUSTIBILI - SOLIDI - LIQUIDI O GASSOSI					
Ligniti, carboni fossili, antranciti, carbone Coke legna da ardere comune (cataste), legna da ardere segata, fusti di petrolio, gasolio, olio, gasolio in scatole e secchielli..........			2025	EURO	1,05 al q.le
PRODOTTI ALIMENTARI					
Zucchero, caffe', te', pasta alimentare, conserve alimentari:					
- in scatole o cartoni fino a Kg. 25...............		L.	2737	EURO	1,41 al q.le
- in sacchi o casse fino a Kg. 50...................		L.	2237	EURO	1,16 al q.le
per carichi inferiori a q.li 50 maggiorazione del 5' 35%					
per carichi superiori a q.li 50 e inferiori a q.li 100 maggiorazione del 25%					
- Baccala', pesce conservato salato, acque minerali, birra, aranciate................................		L.	2237	EURO	1,16 al q.le
LEGNAME					
Tavole a misura e travetti, tavolette in pacchi, compensati, radica ecc. tronchi paloni comuni, fiammiferi in casse.................................		L.	1908	EURO	0,99 al q.le
Paloni catramati, assicelle in pacchi da da Kg.25.......		L.	3382	EURO	1,75 al q.le
MATERIALE EDILE DA COSTRUZIONE					
Calce in zolle, laterizi in genere forati............		L.	1641	EURO	0,85 al q.le
Calce, cemento, gesso in sacchi, eternit, mattoni refrattari..		L.	1650	EURO	0,85 al q.le
Mattonelle in casse e marmette......................		L.	1912	EURO	0,99 al q.le
SETTORI PRODOTTI VARI PER LA ZOOTECNIA E SEMENTI					
Mangimi, integrativi, farine, latte in polvere, cascami, ecc.					
1) Operazioni di palet ttizzazione da autocarro a pianali e viceversa................................		L.	1302	EURO	0,67 al q.le
2) Operazioni di carico da pianale ad autotreno per partite inferiori a q.li 50....................		L.	1631	EURO	0,84 al q.le
3) Operazioni di scari ico o carico da autotreno o viceversa.......................................		L.	2574	EURO	1,33 al q.le
4) Operazioni di spostamento merce varia interno magazzino...		L.	1675	EURO	0,87 al q.le
5) Operazioni di palet ttizzazione da stiva a pianali o viceversa..................................		L.	1685	EURO	0,87 al q.le
6) Operazioni di vuotatura di materie prime..........		L.	1766	EURO	0,91 al q.le
7) Operazioni di doppio spostamento interno magazzino..		L.	2864	EURO	1,48 al q.le
8) Operazioni di scarico o carico da automezzo con stivaggio o disistivaggio da e fino a m.6........		L.	2003	EURO	1,03 al q.le
9) Operazioni di pallettizzazione di prodotto al reparto..		L.	1213	EURO	0,63 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI	
PRODOTTI CHIMICI			
Plastica, politene, polistirolo, cartone, ecc.......	*	L. 1680	EURO 0,87 al q.le
Carico o scarico nero fumo in sacchi (da magazzino	*		
a autotreno e viceversa)............................	*	L. 4717	EURO 2,44 al q.le
Carico o scarico minerale nero, grafite, biossido	*		
in sacchi o scatole.................................	*	L. 2627	EURO 1,36 al q.le
Carico o scarico di sali cloruro di zinco, ammo-	*		
niaca in sacchi, fertilizzante, antiparassitari,	*		
in sacchi o scatole.................................	*	L. 1271	EURO 0,66 al q.le
Zolfo in pani, terre della fonderia, polvere di	*		
alluminio...	*	L. 1315	EURO 0,68 al q.le
Cera, bitume, batterie..............................	*	L. 3251	EURO 1,68 al q.le
Carburo di calcio in fusti..........................	*	L. 1490	EURO 0,77 al q.le
	*		
MATERIALI FERROSI E METALLI IN GENERE	*		
Ferro in barre, fasci di tubo, filo in rotoli,	*		
longarine, materiali ferrosi, metalli lamiere:	*		
- scarico a terra...................................	*	L. 1791	EURO 0,92 al q.le
- da terra a stiva orizzontale e verticale...........	*	L. 1485	EURO 0,77 al q.le
- scarico e sistemazione con stive verticali.........	*	L. 2439	EURO 1,26 al q.le
- piombo, alluminio, metalli in pani e affini........	*	L. 1522	EURO 0,79 al q.le
- ritagli e rottami, lamiera, ferro..................	*	L. 2117	EURO 1,09 al q.le
- materiali ferrosi alla rinfusa.....................	*	L. 1377	EURO 0,71 al q.le
- carico ritagli zinco forfait orario................	*	L. 48173	EURO 24,88 l'ora
- astucci porta pile e relative vetrine..............	*	L. 1892	EURO 0,98 al q.le
- scarico e stiva di materiale ferroso...............	*	L. 1683	EURO 0,87 al q.le
- scarico e sistemazione ghisa.......................	*	L. 1908	EURO 0,99 al q.le
- carico e scarico di materiale ferroso..............	*	L. 1503	EURO 0,78 al q.le
- carico e scarico sistemazione ghisa................	*	L. 2940	EURO 1,52 al q.le
- ghisa in pani e rottami: sistemazione	*	L. 1260	EURO 0,65 al q.le
- scarico trucioli di legno..........................	*	L. 1908	EURO 0,99 al q.le
	*		
MARMI - VETRO - CARTA	*		
- Vetro in rottami alla rinfusa......................	*	L. 1892	EURO 0,98 al q.le
- Vetro in casse o gababbie (q.li 2).................	*	L. 1691	EURO 0,87 al q.le
- Vetro in casse o gabbie (oltre q.li 2)............	*	L. 1826	EURO 0,94 al q.le
- Marmi in lastre fino a q.li 1.....................	*	L. 1691	EURO 0,87 al q.le
- Carta o cartoni in pacchi o risme..................	*	L. 2124	EURO 1,10 al q.le
- Carta in rotoli....................................	*	L. 1826	EURO 0,94 al q.le
	*		
PRODOTTI E MATERIALE VARIO	*		
- Bicchieri in scatole, piatti, ecc..................	*	L. 2333	EURO 1,21 al q.le
- Articoli in plastica...............................	*	L. 3801	EURO 1,96 al q.le
- Frigoriferi, lavatrici, cucine economiche...........	*	L. 2734	EURO 1,41 cadauno
- Vasche da bagno....................................	*	L. 2299	EURO 1,19 al q.le
- Radiatori..	*	L. 1816	EURO 0,94 al q.le
- Colla in fusti o in scatole........................	*	L. 2117	EURO 1,09 al q.le
- Articoli igienici-sanitari (porcellana)..........	*	L. 2117	EURO 1,09 al q.le
- Batterie elettriche in casse.......................	*	L. 1268	EURO 0,65 al q.le
- Mussola o mussolina a in colli.....................	*	L. 3859	EURO 1,99 al q.le
- Detersivi, insetticidi, varecchina, saponi pomi-	*		
ce o soda in scatola o cartoni.......................	*	L. 2237	EURO 1,16 al q.le
- Medicinali o simili in scatola o cartoni...........	*	L. 2237	EURO 1,16 al q.le
- Bitume, argilla in sacchetti fino a q.li 50, pa-	*		
raffina in scatole o cartoni.........................	*	L. 2237	EURO 1,16 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
PELLAME					
Pelli secche, da camion o magazzino, compreso stivaggio	*	L.	7811	EURO	4,03 al q.le
Pelli fresche idem come sopra, sale per concia delle pelli in sacchi da Kg.50	*	L.	2237	EURO	1,16 al q.le
Pelli fresche in contenitori da camion a magaz- zi-no compreso stivaggio	*	L.	2516	EURO	1,30 al q.le
	*				
FABBRICHE E STABILIMENTI CERAMICHE E COLORIFICI	*				
Sacchi in genere	*	L.	2131	EURO	1,10 al q.le
Fusti in genere fino a Kg.100	*	L.	368898	EURO	190,52 al q.le
Sabbie	*	L.	2237	EURO	1,16 al q.le
Argille, compresa sistemazione	*	L.	2748	EURO	1,42 al q.le
Caolino sfuso	*	L.	2480	EURO	1,28 al q.le

NORMATIVA PER: INDENNITA', TRASFERTE, MAGGIORAZIONI, ecc I, ecc. ecc.

1) MAGGIORAZIONI PER IL SETTORE CARNI ED AVINCUNICOLO (Mercati, Macelli Comunali, ecc.)
Il lavoro eseguito nei giorni considerati festivi dalla legge la maggiorazione e' del 50% della tariffa.
Per il lavoro urgente richiesto fuori dalle ore di mercato la maggiorazione e' del 100% della tariffa.

2) STIVAGGI E PERCORSI
Il percorso e' compreso entro i mt. 15; per ogni tratto ulteriore di mt. 15 indivisibili L. 140 in piu' al q.le.
lo stivaggio e disistivaggio delle merci sui veicoli, automezzi e magazzini gia' compresi nelle tariffe, si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,80 a mt. 3, L. 140 in piu' al q.le.
Per ogni gradino sia in salita che in discesa a partire dal 3^ L. 50 ciascuno in piu' al q.le.

3) INDENNITA' DI ATTESA O TRASFERTA
Se il periodo intercorso tra il momento ordinato dal committente per l'inizio dei lavori e quello in cui il lavoro stesso ha effettivo inizio e'superiore ad un'ora, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella misura di L. 13.961 ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre la prima.
A tale effetto e' considerato trascorso in attesa il tempo impiegato in viaggio in caso di lavoro fuori dal centro abitato con mezzi messi a disposizione dal committente e l'indennita' decorre, come nel caso precedente, dopo la prima ora.
La stessa indennita' di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volonta' dei lavoratori, non venga effettuata l'operazione per la quale erano stati chiamati.
Detto compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione del committente a partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato per la esecuzione dal committente medesimo.
I facchini sono responsabili dei danni che possono arrecare.

4) ONERI ASSICURATIVI PREVIDENZIALI FERIE GRATIFICA ecc.
Le tariffe suddette sono comprensive di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, che sono stati valutati nella misura del 41% delle tariffe base, e della maggiorazione del 20% sempre della tariffa base, per ferie, gratifica natalizia e festivita' infrasettimanali.

TARIFFE AD ECONOMIA

In considerazione delle difficolta' che si incontrano per l'applicazione delle tariffe tabellari:

a) Nelle operazioni di carico e scarico di merci voluminose, ingombranti od anche di piccole partite relative a merci frazionate per qualita' di imballo;

b) In movimenti vari di merci;

c) In alcune operazioni interne dei magazzini o dei piazzali non contemplate dalle tariffe;

d) Nella consegna o nel ricevimento di merci al dettaglio;

e) Nelle operazioni neccessarie per pervenire alla pesatura;

f) Nelle operazioni preliminari o complementari di particolari carichi o scarichi, e' data facolta' alle Aziende, senza che cio' importi deroga alcuna alla disciplina del lavoro autonomo prevista dall'art. 2.222 del C.C. di avvalersi dell'opera dei facchini, da retribuirsi con compenso forfettario nelle modalita' e misure seguenti:

1) Per prestazioni di durata superiore a 4 ore e pa e pari a 8 ore continuative..........................	*	L.	246241	EURO	127,17
2) Per prestazioni di durata inferiore o pari a 4 ore ore continuative.................................	*	L.	125266	EURO	64,69
3) MAGGIORAZIONI	*				
lavoro eseguito in economia oltre le 8 ore maggiorazione delle tariffe del 20%..................	*	L.	33579	EURO	17,34 l'ora
lavoro eeseguito ir n economia nelle ore notturne maggiorazione delle tariffe del 75%..............	*	L.	48969	EURO	25,29 l'ora
lavoro eseguito in economia nei giorni festivi maggiorazione delle tariffe .. del 50% di cui ai ...	*				
punto 1	*	L.	41973	EURO	21,68 l'ora
punto 2	*	L.	46975	EURO	24,26

* PER LAVORO NOTTURNO SI INTENDE QUELLO ESEGUITO DALLE ORE 2 E O RE 22 ALLE ORE 6

SETTORE TESSILE PRATESE

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI	
A) Manufatti tessili in partenza			
1) Operazioni di ritiro e consegna a magazzino compreso il trasporto per conto di Case di Spedi izioni:			
- per tessuti in genere in balle, rotoli o per merci aventi un rapporto peso/volume non superiore a 1:6 (cioe' oltre Kg. 166 al metro cubo))		L. 5755	EURO 2,97 al q.le
- per scatole e scatoloni di tessuti gommati, coperte, confezioni, maglieria, filati in matasse per maglieria od altre merci normalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor orto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:10 (cioe' da Kg. 100 a Kg.166 al metro cubo)		L. 7523	EURO 3,89 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orsetto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:10 (cioe' fino a Kg. 100 al metro cubo)		L. 9323	EURO 4,81 al q.le
2) Operazioni di ritiro da stabilimento a vagone, automezzo o container, compreso il trasporto per conto di Case di Spedizione, riguardanti partite comunemente definite a 'groupage' e destinate sia al traffico Europeo via terra, sia all'esportazione via mare.			
a) partite di peso fino a 50 q.li			
per tessuti in genere in balle, rotoli o per merci aventi un rapporto peso/volume non superiore a 1:6 (cioe' oltre Kg. 166 al metro cubo))		L. 8134	EURO 4,20 al q.le
- per scatole e scatoloni di tessuti gommati, coperte, confezioni, maglieria, filati in matasse per maglieria od altre merci normalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor orto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:10 (cioe' da Kg. 100 a Kg.166 al metro cubo)		L. 9684	EURO 5,00 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orsetto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:10 (cioe' fino a Kg. 100 al metro cubo)		L. 11484	EURO 5,93 al q.le

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
b) partite di peso oltre 50 q.li	*				
per tessuti in genere in balle, rotoli o per merci aventi un rapporto peso/volume non superiore a 1:6 (cioe' oltre Kg. 166 al metro cubo))	*	L.	7008	EURO	3,62 al q.le
- per scatole e scatoloni di tessuti gommati, coperte, confezioni, maglieria, filati in matasse per maglieria od altre merci normalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rappor rto peso/volume superiore ad 1:6 e fino a 1:10 (cioe' da Kg. 100 a Kg.166 al metro cubo)	*	L.	8853	EURO	4,57 al q.le
- per tappeti con pelo, tessuto tipo orsetto, od altre merci eccezionalmente voluminose, intendendo per tali quelle aventi un rapporto peso/volume superiore ad 1:10 (cioe' fino a Kg. 100 al metro cubo)	*	L.	10636	EURO	5,49 al q.le
- per partite di sfilacciati e filati in colli pressati di oltre 100 q.li	*	L.	5899	EURO	3,05 al q.le
NOTA ESPLICATIVA Le tariffe di cui alla presente lettera b saranno applicate anche per le partite uniche a vagone completo, qualunque sia il loro peso.	*				
3) Carico da magazzino a vagone e/o camion:	*				
Per merci normali	*	L.	2477	EURO	1,28 al q.le
Per merci voluminose	*	L.	3658	EURO	1,89 al q.le
4) Carico merci stabilimento cliente:	*				
Per merci normali	*	L.	3742	EURO	1,93 al q.le
Per merci voluminose	*	L.	4614	EURO	2,38 al q.le
Per merci eccezi ionalmente voluminose	*	L.	4980	EURO	2,57 al q.le
Per carichi incompleti presso Ditta:	*				
Per merci normali minimo tassabile q.li 80 per ogni carico parziale.	*				
Per merci voluminose minimo tassabile q.li 40 per ogni carico parziale.	*				
5) Per operazioni di ritiro e consegna da magazzino o stabilimento cliente, per conto di Case di Spedizione:	*				
- per le prime bollette di accompagnamento: minimo tassabile Kg. 100	*				
- per successive bollette: minimo tassabile Kg. 50	*				

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
6) Per ritiri e consegne presso le ditte in località AGLIANA, CALENZANO, MONTEMURLO, VAIANO, POGGIO A CAIANO e MONTALE: per ogni viaggio oltre al prezzo corrispondente alle relative tariffe di cui sopra......	*	L.	33751	EURO	17,43 al viaggio
B) MATERIE PRIME TESSILI	*				
1) Balle o colli di stracci o di fibre sintetiche pressati: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.........................	*	L.	2990	EURO	1,54 al q.le
2) Balle di lana pressate o non, sfilacciati voluminosi, fibre sintetiche in scatole: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.........................	*	L.	3492	EURO	1,80 al q.le
3) Stracci alla rinfusa e in sacchetti: carico e scarico da vagone a magazzino compreso il trasporto.........................	*	L.	6696	EURO	3,46 al q.le
4) Se il trasporto di cui ai punti 1 , 2 e 3 viene effettuato nei comuni di: VAIANO, CALENZANO, MONTEMURLO, CAMPI BISENZIO, AGLIANA-POGGIO A CAIANO, MONTALE e nelle frazioni del comune di Prato, maggiorazione pari a.…	*	L.	604	EURO	0,31 al q.le
N.B. si intendono per frazioni i luoghi al di fuori dei cartelli indicatori del territorio cittadino.	*				
5) Per carico di stracci alla rinfusa e in sacchetti, da vagone a camion..................	*	L.	4495	EURO	2,32 al q.le
6) Operazioni di smistamento interno magazzino con disistivaggio e stivaggio fino alla terza e e carico c o scarico di colli di casse o balle, da magazzino ad automezzo e vagone o viceversa..................................	*	L.	1764	EURO	0,91 al q.le
7) Per operazioni di smistamento..............	*	L.	1090	EURO	0,56 al q.le
8) Per scarico delle materie prime tessili dal containers in stazione; oltre alle tariffe di cui ai punti precedenti: Maggiorazione pari a........................	*	L.	1182	EURO	0,61 al q.le
9) Per svuotamento containers presso le ditte...	*	L.	2703	EURO	1,40 al q.le
10) Per le operazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 8 e 9, quando sia richiesta l'abbarcatura: Maggiorazione pari a	*	L.	1121	EURO	0,58 al q.le
11) Per smistamento di carri che contengono due sole partite a forfait.....................	*	L.	52982	EURO	27,36 l'uno

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI			
PER QUALSIASI TIPO DI MANUFATTO IN IMPORTAZIONE DEVONO ESSERE APPLICATE LE TARIFFE CONVENUTE PER L'ESPORTAZIONE.					
MAGAZZINI GENERALI DI PRATO					
1) Scarico di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo posti all'interno dei Magazzini Generali, introduzione previa pesatura, ed abbarcatura di:	*				
a) Balle o colli di stracci o di fibre sintetiche, balle di lana, fibre sintetiche in scatole, tessuti (palettizzati)...............	*	L.	1294	EURO	0,67 al q.le lordo indiv.
b) Tessuti jeans e filato in scatole...........	*	L.	1630	EURO	0,84 al q.le lordo indiv.
c) Tessuti, tessuti voluminosi, confezioni, pellame, cuoio, prodotti chimici in genere......	*	L.	2638	EURO	1,36 al q.le lordo indiv.
d) Stracci alla rinfusa o in sacchetti.........	*	L.	2806	EURO	1,45 al q.le lordo indiv.
2) Per il trasbordo di qualsiasi tipo di merce da vagone a camion o viceversa si intendono due operazioni ben distinte di carico e di scarico.	*				
3) Spostamento di merci all'interno di uno stesso locale di deposito compresa la riabbarcatura: Per merci di cui al punto 1....................	*	L.	1103	EURO	0,57 al q.le
4) Spostamento di merce da un locale di deposito ad un altro nell'ambito del recinto compresa la riabbarcatura e l'eventuale impiego di automezzi forniti dai facchini: Per merci di cui al punto 1....................	*	L.	1904	EURO	0,98 al q.le
5) Per scarico o carico o spostamenti di macchinario o di altri materiali contenuti in colli di peso o di dimensioni tali da rendere necessario l'impiego della gru ai compensi di cui al punto 1 verra' aggiunto un ulteriore compenso per l'uso della gru stessa sulla base della seguente tariffa oraria tenendo conto che dopo la prima ora la tariffa medesima e' divisibile di 30 minuti in 30 minuti.........................	*	L.	81536	EURO	42,11

CARICO E SCARICO DELLE SEGUENTI MERCI	F	SCALI FERROVIARI, MAGAZZINI, RACCORDATI E PIAZZALI				
6) Servizio di spostamento di vagoni ferroviari su binario raccordato, consistente per ogni vagone nelle manovre neccessarie per la messa sotto carico e per il posizionamento sul binario di uscita e nella ripiegatura dei copertoni con trasporto degli stessi in Stazione di Prato....	*	L.	10058	EURO	5,19	
7) Per scarico di merci giunte in containers: oltre alla normale prestazione di cui ai punti 1, 2, 3, si aggiungera' una quota fissa per	*					
ogni container da 20 piedi	*	L.	28594	EURO	14,77	
ogni container da 40 piedi	*	L.	59058	EURO	30,50	
8) Nel caso in cui, a richiesta dei Magazzini Generali, ai fini dello smistamento, si rendesse necessario oltre alla normale prestazione di cui al punto 1, uno scarico preventivo prima della definitiva abbarcatura: ai compensi di cui al detto punto verra' aggiunto un ulteriore compenso di....................................	*	L.	1053	EURO	0,54	al q.le .ordo indiv.
9) Per conveniente stivatura, a richiesta dei Magazzini Generali: Per merci di cui al punto 1 maggiorazione di.........	*	L.	1053	EURO	0,54	al q.le
11) Per prestazioni in economia non ascrivibili a nessuna voce del tariffario per ogni ora indivisibile.....................................	*	L.	31634	EURO	16,34	

12) Per operazioni di ricerca numeri od altro che richiedano comunque la manipolazione dei singoli colli, sara' applicata la tariffa oraria.

N. B. le tariffe di cui sopra, ad eccezione di quelle di cui al punto 12 e di quelle per le quali e' previsto un compenso a parte a motivo dell'impiego della gru', sono comprensive dell'uso dei mezzi meccanici posti a disposizione del committente, dai facchini.

SALI E TABACCHI						
SALE: da scalo F.S. a magazzino; carico, trasporto e e stivaggio in magazzino......................	*	L.	4614	EURO	2,38	al q.le
scarico e stivaggio in magazzino...............	*	L.	2522	EURO	1,30	al q.le
TABACCHI: da scalo F.S. a magazzino; carico, trasporto e stivaggio in magazzino.............	*	L.	5459	EURO	2,82	al q.le
scarico e stivaggio in magazzino.............	*	L.	5250	EURO	2,71	al q.le
MACELLO COMUNALE DI PRATO	*					
Attivita'	*					
Presa del capo vivo dalla stalla ed introdotto al poposto di macellazione, abbattitura, confezionatura del capo, pulizia visceri, insufflazione polmoni e sottocutanea, scarnitura code.	*					
1) Bovini in genere: vitelloni (castrati o interi) manze, tori, vacche...............................	*	L.	64898	EURO	33,52	l'uno
2) Per vitelli fino a Kg. 180 di peso vivo............	*	L.	28456	EURO	14,70	l'uno
3) Per suini, comprendendo abbattitura, pelatura, pulitura, assettatura............................	*	L.	29052	EURO	15,00	l'uno
4) Equini, abbattitura..............................	*	L.	64898	EURO	33,52	l'uno
5) Ovini:	*					
Agnelli...	*	L.	9814	EURO	5,07	l'uno
Pecore..	*	L.	16555	EURO	8,55	l'uno
Montone...	*	L.	22916	EURO	11,84	l'uno
6) Per pulitura zampe, cuocitura di trippe.............	*	L.	18288	EURO	9,44	l'uno

04A10979

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite nonché dei verbali ispettivi che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

01) società cooperativa a r.l. «Albano service soc. coop.va a r.l.», con sede in Albano di Lucania (Potenza), in Piazza Salvo D'Acquisto, n. 17, cosituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 25 ottobre 1990, repertorio n. 2409, registro società n. 4842, codice fiscale n. 01059860765, BUSC n. 2376/250331;

02) società cooperativa a r.l. «Raparo soc. coop.va a r.l.», con sede in San Chirico Raparo (Potenza), s.s. Quaranta, costituita per rogito notaio dott. Antonio Polosa in data 9 maggio 1987, repertorio n. 25903, registro società n. 1023/87, codice fiscale n. 00934400763, BUSC n. 2025/229218.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax. 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 27 ottobre 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A10941

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di dodici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 6/2003 (riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative), che all'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile ha disposto che «... entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del commissario liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese»;

Esaminati gli atti d'ufficio e le aggiornate visure camerali dalle quali risulta che le cooperative non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

Dispone

che siano cancellate dal registro delle imprese:

1) società cooperativa «Edicola service a r.l.», con sede legale in La Spezia, via del Carmine n. 7, costituita il 2 febbraio 1990, rogito notaio dott. Adriano Cecchi,

repertorio n. 87415, codice fiscale n. 00898440110, posizione nazionale n. 266004, posizione provinciale n. 1044, ultimo bilancio presentato esercizio 1991;

2) società cooperativa «Radio popolare alternativa a r.l.», con sede legale in La Spezia, piazza Castello - fraz. S. Venerio Alto, costituita il 28 giugno 1977, rogito notaio dott. Rosario Patané, repertorio n. 6251, codice fiscale n. 00231470113, posizione nazionale n. 153969, posizione provinciale n. 806, ultimo bilancio presentato esercizio 1982;

3) società cooperativa «C.D.M - Centro didattico musicale a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Crispi 84, costituita il 7 dicembre 1984, rogito notaio dott.ssa Fiammetta Chiarandini, repertorio n. 2891, codice fiscale n. 00791390115, posizione nazionale n. 207960, posizione provinciale n. 941, ultimo bilancio presentato esercizio 1988;

4) società cooperativa «Ala Service Piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Valdilocchi n. 2, costituita il 31 marzo 1998, rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 81657, codice fiscale n. 01053020119, posizione nazionale n. 283047, posizione provinciale n. 1199, nessun bilancio presentato;

5) società cooperativa «Segheria e falegnameria Val di Magra a r.l.», con sede legale in Arcola (La Spezia), via Chiareccio n. 65, costituita il 28 maggio 1986, rogito notaio dott.ssa Fiammetta Chiarandini, repertorio n. 7082, codice fiscale n. 00823750112, posizione nazionale n. 220685, posizione provinciale n. 975, nessun bilancio presentato;

6) società cooperativa «La Serena a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Biassa n. 57, costituita il 23 gennaio 1973, rogito notaio dott. Roberto Ferrara, repertorio n. 151894, codice fiscale n. 80001480112, posizione nazionale n. 123796, posizione provinciale n. 711, ultimo bilancio presentato esercizio 1995;

7) società cooperativa «Onda Spezzina a r.l.», con sede legale in La Spezia, via Colombo n. 99, costituita il 25 marzo 1977, rogito notaio dott. Francesco Ceroni, repertorio n. 51476, codice fiscale n. 00230840118, posizione nazionale n. 152138, posizione provinciale n. 796, ultimo bilancio presentato esercizio 1982;

8) società cooperativa «Editoriale S. Andrea a r.l.», con sede legale in La Spezia, via XXIV Maggio n. 139, costituita il 1° aprile 1988, rogito notaio dott.ssa Fiammetta Chiarandini, repertorio n. 12409, codice fiscale n. 00861900116, posizione nazionale n. 234284, posizione provinciale n. 1007, ultimo bilancio presentato esercizio 1991;

9) società cooperativa «Euro-Edil a r.l.», con sede legale in La Spezia, corso Cavour n. 317, costituita il 17 aprile 1997, rogito notaio dott. Tito Raimondi, repertorio n. 122688, codice fiscale n. 01034090116, posizione nazionale n. 278108, posizione provinciale n. 1178, nessun bilancio presentato;

10) società cooperativa Dalla «A alla Z Piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia, via delle Pianazze 30, costituita il 3 giugno 1998, rogito notaio dott. Enrico Sipione, repertorio n. 625, codice fiscale n. 01056950114, posizione nazionale n. 283048, posizione provinciale n. 1200, nessun bilancio presentato;

11) società cooperativa «Spedia a r.l.», con sede legale in La Spezia, via G. Bosco 10, costituita il 27 ottobre 1993, rogito notaio dott. Rosario Patané, repertorio n. 46372, codice fiscale n. 00965000110, posizione nazionale n. 265108, posizione provinciale n. 1107, ultimo bilancio presentato esercizio 1997;

12) società cooperativa «Caffaggio a r.l.», con sede legale in Ameglia (La Spezia), via Camisano n. 29, costituita il 12 marzo 1982, rogito notaio dott. Tito Raimondi, repertorio n. 64515, codice fiscale n. 00744380114, posizione nazionale n. 191269, posizione provinciale n. 899, ultimo bilancio presentato esercizio 1997.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque vi abbia interesse potrà presentare a questa direzione provinciale del lavoro, U.O. cooperazione, piazzale J.F. Kennedy, 47 - 19100 La Spezia, formale motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, l'elenco delle società cooperative sopra elencate al fine della cancellazione della stesse dal registro medesimo.

La Spezia, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: MANCINO FLORIS

04A10942

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Valle Medio Trigno», in Bagnoli del Trigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative», laddove novando alcuni articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita: «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive - e del direttore generale della direzione degli AA. GG. Risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro

e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che la sotto elencata società cooperativa è in liquidazione da oltre un quinquennio e non ha depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Esaminati gli atti esistenti presso questa Direzione provinciale del lavoro;

Vista la visura della Camera di commercio I.A.A. di Isernia del 29 settembre 2004;

Dispone:

La cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Valle Medio Trigno» a r.l., con sede in Bagnoli del Trigno, costituita in data 14 marzo 1962 con atto a rogito del notaio Ugo Scarano di Bagnoli del Trigno (Isernia), repertorio n. 1201, omologato il 26 giugno 1962, codice fiscale e numero d'iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00035950948, iscritta con il numero repertorio economico amministrativo 13147 del 2 gennaio 1964, posizione provinciale n. 30, in liquidazione dal 28 marzo 1993.

I creditori o chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione potrà inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro unità operativa «cooperazione» via G. Berta n. 1 (Palazzo Provincia) 86170 Isernia, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento.

Trascorso il suddetto termine questa Direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle Imprese territorialmente competente la ragione sociale della suddetta società cooperativa al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Isernia, 4 novembre 2004

p. Il direttore provinciale: D'AMICO

04A10989

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 novembre 2004.

Delega al direttore dell'ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero «in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero»;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44 recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi.»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 4520 del 25 ottobre 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di reggenza dell'Ufficio periferico di Bari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dal 1° novembre 2004 e per la durata di sei mesi, al dott. Rosario Barresi, coordinatore agrario;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare lo snellimento dei procedimenti sanzionatori pendenti in vista

dell'accentramento dei medesimi presso l'Amministrazione centrale, di fissare un limite temporale al potere sanzionatorio delegato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Rosario Barresi è delegato, a decorrere dalla data del 1° novembre 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'Ufficio periferico di Bari di questo Ispettorato centrale repressione frodi, per le contestazioni amministrative redatte e pervenute entro il 31 ottobre 2004, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A11017

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 giugno 2004.

Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 40, commi 2, 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, il quale prevede che le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento degli invasi siano effettuate secondo un progetto di gestione predisposto sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le politiche agricole e il Ministro delegato della protezione civile;

Visto decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la Direzione generale della difesa, del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;

Acquisito il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. DPC/CG/0014811 del 19 marzo 2004;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, resa nella riunione del 29 aprile 2004;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

2. Per gli sbarramenti non soggetti alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni stabiliscono, in relazione alle caratteristiche degli sbarramenti stessi e dei corpi idrici interessati, quali di essi debbano essere sottoposti agli obblighi del presente decreto e quali norme siano da applicare. Le attività di svaso, sfangamento e spurgo non devono comunque pregiudicare la qualità dell'acqua invasata e del corpo recettore.

3. In assenza della specifica disciplina regionale, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni seguenti si applicano anche alle fattispecie del comma 2.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per:

a) «svaso»: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa;

b) «sfangamento o sghiaiamento»: operazione per rimuovere il materiale sedimentato nel serbatoio;

c) «spurgo»: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico, o, eventualmente, di presa, il materiale solido sedimentato;

d) «asportazione di materiale a bacino vuoto»: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

e) «asportazione di materiale a bacino pieno»: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o di dragaggio;

f) «organo di presa»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, la derivazione dell'acqua accumulata nell'invaso;

g) «organo di scarico o di sicurezza»: complesso di apparecchiature e strutture atte a consentire, con comando volontario o automatico, il rilascio di acqua a valle dello sbarramento;

h) «prove di funzionamento degli organi di scarico»: verifiche periodiche atte a controllare la funzionalità degli organi stessi, eseguite in ottemperanza alla normativa vigente;

i) «amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento»: l'amministrazione di cui all'art. 89, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e l'amministrazione di cui all'art. 91, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle attribuzioni previste da tali articoli;

l) «gestore»: il titolare della concessione di derivazione o richiedente la stessa oppure, se soggetto diverso, il gestore dello sbarramento.

Art. 3.

Progetto di gestione

1. Il progetto di gestione, predisposto dal gestore e approvato dalle regioni, previo parere preventivo dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione dell'impianto, da eseguirsi anche per stralci, per assicurare il mantenimento ed il graduale ripristino della capacità utile, propria dell'invaso e per garantire prioritariamente in ogni tempo il funzionamento degli organi di scarico e di presa, nonché a definire i provvedimenti da porre in essere durante le suddette operazioni per la prevenzione e la tutela delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento, conformemente alle prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e nel rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici interessati. Copia del progetto deve essere conservata presso l'ufficio locale del gestore a disposizione dell'autorità preposta al controllo. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959 e dalle successive disposizioni d'attuazione.

2. Il progetto di gestione contiene di norma le seguenti informazioni:

a) il volume di materiale solido sedimentato nel serbatoio al momento della redazione del progetto ed il volume medio di materiale solido che sedimenta in un anno nel serbatoio;

b) le caratteristiche qualitative dei sedimenti sia fisiche, ricavate da analisi di classificazione granulometrica, che chimiche, anche in termini di inquinanti presenti, necessarie per ottenere, fra l'altro, informazioni sulla provenienza del materiale solido sedimentato nel serbatoio, sulla erodibilità dei suoli del bacino idrografico sotteso dallo sbarramento e sulla influenza delle attività antropiche che gravitano sul medesimo bacino idrografico, nonché, ove necessario, il saggio biologico per evidenziare eventuali effetti tossici;

c) le caratteristiche qualitative, ricavate da analisi, di colonne d'acqua sovrastanti il materiale depositato;

d) la quantità e la qualità del materiale solido in sospensione nelle acque normalmente rilasciate nel corpo idrico a valle dello sbarramento;

e) quantità e qualità del materiale solido che si avrebbe in sospensione nel corso d'acqua di valle in occasione di morbide in assenza dello sbarramento;

f) modalità e tempi per il ripristino della capacità utile del serbatoio; tali attività devono comunque concludersi entro la scadenza della concessione.

Le indagini qualitative di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere effettuate in conformità alle disposizioni contenute nel titolo II, capi I e II, e negli allegati del decreto legislativo n. 152 del 1999. È comunque obbligatoria la ricerca degli inquinanti nei sedimenti di cui all'allegato 1 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 1999.

3. Nel caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, il progetto di gestione indica anche:

a) il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio;

b) le modalità di rimozione del materiale;

c) la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere;

d) le modalità di dislocazione ovvero di smaltimento del materiale rimosso, da individuare in relazione alle caratteristiche dell'ambiente destinato a ricevere i materiali asportati, o altra sua riutilizzazione consentita considerando, tra l'altro, in relazione alle sue caratteristiche di qualità, l'utilizzo per colmate, l'ammendamento per terreni agricoli, l'utilizzo per riprofilare porzioni della morfometria dell'alveo fluviale in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata;

e) le aree di dislocazione del materiale rimosso che devono essere poste in condizioni di sicurezza idraulica sia per quanto riguarda la stabilità degli ammassi, sia per quanto riguarda l'esposizione a fenomeni erosivi, sia in caso di dislocazione in aree golenali, per quanto riguarda il verificarsi di piene del fiume;

f) la verifica preventiva della fattibilità delle soluzioni prescelte, secondo i criteri definiti nello stesso progetto di gestione in relazione alle specifiche caratteristiche della zona d'alveo interessata.

4. Nel caso di rilascio a valle dei sedimenti, il progetto di gestione indica anche:

a) i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le attività di svaso, sfangamento e spurgo, compatibili con le prescrizioni contenute nei piani di tutela delle acque e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica;

b) il programma operativo delle attività di svaso ovvero di spurgo del serbatoio, che deve essere redatto tenendo conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e alle prime fasi di sviluppo, in modo da minimizzare gli effetti negativi sull'equilibrio del sistema acquatico a monte e a valle dello sbarramento, ove necessario potranno essere previsti adeguati interventi di ripopolamento delle specie ittiche, da porre a carico del gestore, per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni di spurgo;

c) il volume di materiale che, tramite corrente idrica carica di torbida, si prevede di rimuovere dal serbatoio per ciascuna operazione di spurgo;

d) il volume d'acqua da rilasciare e la presunta portata media e massima nel rispetto dei limiti di concentrazione prefissati dallo stesso progetto di gestione, tenendo conto delle caratteristiche dell'invaso e del corso d'acqua di valle, per ciascuna operazione di svaso ovvero di spurgo;

e) i sistemi di monitoraggio del corpo idrico ricettore a valle dello sbarramento prima, durante e dopo le operazioni di svaso ovvero di spurgo;

f) l'elenco dei comuni rivieraschi interessati posti a valle dello sbarramento e compresi in una distanza prefissata nel progetto di gestione, misurata lungo l'asta fluviale, nonché quelli confinanti con l'invaso;

g) l'indicazione delle tipologie degli effetti potenziali dovuti alle operazioni di svaso ovvero di spurgo, a valle dello sbarramento, e delle misure adottate per mitigarli, in relazione al rispetto degli obiettivi di qualità nonché della salvaguardia delle popolazioni ed infrastrutture presenti a valle dell'invaso e nelle sue immediate vicinanze, della vita acquatica e degli altri usi della risorsa idrica, del regime idrologico nonché della capacità di tollerare accumuli temporanei dei materiali di sedimentazione;

h) le azioni di prevenzione per non pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso.

5. Il progetto di gestione, ove possibile, in conformità a quanto stabilito al comma 4, prevede scenari per l'utilizzazione degli scarichi di fondo in corrispondenza degli eventi di piena, in relazione alla possibilità di soddisfare le seguenti esigenze:

a) garantire comunque la funzionalità degli scarichi di fondo a fronte dei fenomeni di interrimento;

b) ricostituire il trasporto solido a valle degli sbarramenti;

c) modulare le condizioni di deflusso a valle degli sbarramenti, ricorrendo alle possibilità di laminazione dell'invaso.

6. Il progetto di gestione deve essere periodicamente aggiornato dal gestore, anche su richiesta dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, sulla base della compatibilità delle operazioni di svaso, di sfangamento e di spurgo di ogni singolo impianto con il conseguimento degli obiettivi di qualità finali fissati dal decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base delle nuove conoscenze acquisite in materia.

Art. 4.

Coordinamento delle operazioni

1. Le regioni, nel caso di diversi sbarramenti sullo stesso corso d'acqua o bacino idrografico, coordinano le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse con le attività di manutenzione degli impianti, al fine di ottimizzare la gestione dei sedimenti.

Art. 5.

Esecuzione delle operazioni e comunicazioni

1. Almeno quattro mesi prima dell'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo il gestore ne dà comunicazione all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Dipartimento nazionale della protezione civile all'Autorità di Bacino, alle regioni e agli enti locali interessati, fornendo un programma di sintesi delle attività previste.

2. Gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare sono affissi agli albi pretori dei comuni interessati, nonché pubblicati per estratto su almeno un quotidiano a diffusione locale. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 1999, e nel rispetto delle eventuali prescrizioni stabilite dalle regioni.

Art. 6.

Realizzazione di nuovi invasi ed altre disposizioni di applicazione del regolamento

1. I fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione, prescritti con circolare del Ministro dei lavori pubblici n. 352 del 4 dicembre 1987, relativi ai nuovi impianti devono essere corredati dal progetto di gestione di cui all'art. 3. Al fine di integrare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione già redatti ed approvati o in corso di approvazione, i gestori sono tenuti a redigere il relativo progetto di gestione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Manovre di emergenza e prove di funzionamento degli organi di scarico

1. Le previsioni del progetto di gestione non trovano applicazione per le manovre:

a) necessarie a garantire il non superamento dei livelli d'invaso autorizzati in occasione di eventi di piena;

b) di emergenza per la sicurezza e la salvaguardia della pubblica incolumità;

c) effettuate per speciali motivi di pubblico interesse, su disposizione dell'autorità competente;

d) effettuate per l'accertamento della funzionalità degli organi di scarico, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363 del 1959, su disposizione dell'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento.

2. L'esecuzione delle prove di funzionalità di cui al comma 1 è comunque subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la durata del deflusso deve essere limitata al tempo necessario al controllo dell'efficienza meccanica ed idraulica degli organi di scarico;

b) le manovre di apertura debbono avvenire in modo graduale al fine di evitare repentine modificazioni del regime idrologico e della qualità delle acque;

c) contestualmente alle predette operazioni, se necessario, viene assicurato al corpo idrico un deflusso tale da garantire il contenimento, ove tecnicamente possibile, dei valori di concentrazione dei materiali solidi presenti;

d) le prove di funzionamento non possono essere eseguite durante regimi di magra eccezionali del corpo idrico, ad eccezione dei casi di motivata necessità, secondo le prescrizioni a tutela dell'ambiente eventualmente indicate dalle regioni;

e) le prove di funzionamento devono essere eseguite avendo cura che lo scarico di fondo sia preferibilmente sotto pressione.

Art. 8.

Tutela della qualità delle acque invasate

1. Nell'ambito del piano di tutela previsto dal decreto legislativo n. 152 del 1999 per i corpi idrici significativi, le regioni prevedono misure per la tutela delle acque invasate e per il monitoraggio ambientale dei corpi idrici a monte e a valle dello sbarramento. Nel piano di tutela è altresì riportata una descrizione qualitativa e quantitativa delle attività antropiche che influenzano la qualità delle acque e sono stabilite le modalità per il controllo prima, durante e dopo le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo.

2. Le regioni fissano, nell'ambito del piano di tutela, in funzione degli obiettivi di qualità definiti per gli specifici corpi idrici, i livelli e la persistenza delle concentrazioni che non possono essere superati durante le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo, in modo da consentire le operazioni medesime senza arrecare danni irreversibili al corpo recettore.

3. Il gestore ha l'obbligo di prevedere nel progetto di gestione e di attuare tutte le operazioni di sfangamento necessarie a garantire la sicurezza dello sbarramento ed il corretto uso del serbatoio in relazione alle finalità per le quali è stata concessa l'utilizzazione dell'acqua pubblica.

4. Nel rispetto del comune interesse al mantenimento ed al ripristino della capacità utile propria dell'invaso, l'amministrazione concedente, il concessionario e gli altri soggetti interessati possono stipulare apposite intese finalizzate a contenere l'apporto di sedimenti e a consentire la migliore attuazione del progetto di gestione, con particolare riguardo allo sfangamento del bacino.

Art. 9.

Responsabilità e danno ambientale

1. Il gestore e il concessionario sono responsabili per i danni causati dall'apertura degli organi di scarico e sono tenuti ad eseguire, a proprie spese, gli interventi prescritti dalle regioni e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle rispettive competenze, con provvedimento motivato, per eliminare il danno e prevenirne la futura insorgenza.

Art. 10.

Inosservanza al progetto di gestione

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 1999, in caso di inosservanza del progetto di gestione, approvato ai sensi dell'art. 40, comma 5, del medesimo decreto legislativo o delle prescrizioni eventualmente stabilite in sede di approvazione, le regioni procedono, secondo la gravità della violazione, alla diffida del responsabile o alla revoca dell'approvazione.

Art. 11.

Disposizioni di salvaguardia

1. Sono fatte salve le competenze alle regioni a statuto speciale e alle province auotonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

2. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per i relativi adempimenti e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 36.

04A10911

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 ottobre 2004.

Designazione della società «Lapi - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», in Prato, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e i successivi emendamenti;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto;

Vista l'istanza in data 31 luglio 2003 con cui Lapi, laboratorio prevenzione incendi S.r.l, con sede a Prato, via della Quercia n. 11, ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato A1 parte terza, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;

Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002 del Comando generale del corpo delle Capitenerie di Porto con il quale viene costituito un gruppo ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, art. 7;

Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede del laboratorio prevenzione incendi «Lapi, S.r.l.» nei giorni 10, 11 giugno 2004 e 29, 30 luglio 2004;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno con il dp. prot. n. 7508 del 23 settembre 2004;

Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformità dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento;

Decreta:

Art. 1.

La Società «Lapi - Laboratorio prevenzione incendi S.r.l.», - con sede legale a Prato, via della Quercia, 11, è designata quale organismo di prova, per il modulo B, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformità ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, per i seguenti equipaggiamenti marittimi:

A.1/3.3 - Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumento protettivo;

A.1/3.11 - Divisione di classe «A» e «B», resistenza al fuoco:

a) divisione di classe «A»;

b) divisione di classe «B»;

A.1/3.13 - Materiali non combustibili;

A.1/3.14 - Materiali diversi dall'acciaio per tubolature che attraversano divisioni di classe A e B;

A.1/3.15 - Materiali diversi dall'acciaio per tubolature di adduzione di olio combustibile:

a) tubolature e raccordi;

b) valvole;

c) tubolature flessibili e relativi dispositivi di montaggio;

A.1/3.16 - Porte tagliafuoco;

A.1/3.17 - Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco;

A.1/3.18 - Superfici esposte e rivestimenti di pavimenti con limitata attitudine alla propagazione della fiamma:

a) impiallacciature decorative;

b) sistemi di pitturazione;

c) rivestimenti di pavimenti;

d) rivestimenti delle coibentazioni delle tubolature;

A.1/3.19 - Tendaggi, tendine e altri articoli tessili sospesi;

A.1/3.20 - Tappezzerie di mobili;

A.1/3.21 - Componenti per letti;

A.1/3.22 - Sbarramenti antincendio;

A.1/3.23 - Condotti di materiale non combustibile che attraversano divisioni di classe A;

A.1/3.24 - Canalizzazioni per cavi elettrici che attraversano divisioni di classe A;

A.1/3.25 - Finestre e portellini;

A.1/3.26 - Attraversamenti nelle divisioni di classe «A»:

a) canalizzazioni per cavi elettrici;

b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni etc.;

A.1/3.27 Attraversamenti nelle divisioni di classe «B»:

a) canalizzazioni per cavi elettrici;

b) attraversamenti di tubolature, condotte, giunzioni etc.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il comandante generale: SICUREZZA

04A10988

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 30 luglio 2004.

Biglietto integrato per l'ingresso alla Galleria dell'Accademia di Firenze, in occasione della mostra «Omaggio al David».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/97;

Vista la nota n. 10776 del 27 luglio 2004 con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo Museale fiorentino ha comunicato che nel periodo dal 29 novembre 2004 al 4 settembre 2005, nell'ambito delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della nascita del David di Michelangelo, ha in programma la realizzazione della mostra « Omaggio al David» che verrà allestita nella Galleria dell'Accademia, con un aumento del costo del biglietto d'ingresso di € 1,50 per il biglietto intero e di € 0,75 per il biglietto ridotto, fermo restando le riduzioni e le gratuità di legge;

Sentito il parere del comitato biglietti che nella riunione del 28 luglio 2004 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

Nel periodo dal 29 novembre 2004 al 4 settembre 2005, in occasione della mostra «Omaggio al David» l'ingresso nella Galleria dell'Accademia di Firenze è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di € 8,00 (ridotto € 4,00).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2004

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2004,
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 162

04A11053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 22 ottobre 2004, dalle ore 11,45.

Motivazioni.

la disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL per le ultime due ore di servizio, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino non ha operato al pubblico il giorno 22 ottobre 2004, dalle ore 11,45. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 7310/APC/14.4 del 27 ottobre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Riferimenti normativi:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 29 ottobre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04A10990

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata dell'11 ottobre 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata dell'11 ottobre 2004 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1717 del 18 ottobre 2004, e della procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Perugia con nota del 21 ottobre 2004, prot. n. 4460, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 4 novembre 2004

Il direttore regionale: TIEZZI

04A11123

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 2 novembre 2004.

Soppressione del posto doganale di Ustica. (Determinazione n. 32479).

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica, i punti della linea doganale da attraversare, le vie da percorrere tra ciascuno dei punti predetti e la competente dogana per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972 e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale dei compartimenti doganali e delle circoscrizioni doganali, le dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 9, ultimo comma;

Vista la nota prot. n. 9663 del 17 maggio 2002, con la quale la direzione circoscrizionale di Palermo ha reso noto che il comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo - Ufficio comando - Sezione operazioni, ha chiesto, nel quadro di una rivisitazione ordinativa dei reparti del corpo, la soppressione del posto doganale di Ustica, istituito in ultimo con decreto ministeriale 18 dicembre 1972, volendo poi proporre la soppressione della relativa brigata;

Visto il parere favorevole espresso con la stessa nota dalla circoscrizione doganale di Palermo, anche in considerazione del lungo periodo di inattività di detto posto doganale;

Visti i previsti pareri favorevolmente espressi dalla Camera di commercio di Palermo, con nota prot. n. 4504 del 28 marzo 2002, dal comune di Ustica, con nota prot. n. 3020 del 14 maggio 2002, dalla Capitaneria di porto di Palermo, con nota prot. n. 10912 del 28 marzo 2002;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nelle sedute del comitato direttivo del 7 maggio 2001 e dell'8 febbraio 2002, ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Ravvisata l'opportunità di provvedere conseguentemente;

ADOTTA
la seguente determinazione:

A decorrere dal 1° dicembre 2004 il Posto Doganale di Ustica (Palermo) è soppresso.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 2 novembre 2004

p. *Il direttore regionale:* MACALUSO

04A10984

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Revoca di decreti di conferimento di onorificenze dell'ordine «Al Merito della Repubblica italiana»

Ai sensi degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458, si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 2004, sono stati revocati i decreti del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1980 e del 2 giugno 1986, relativamente ai conferimenti al dott. Giuseppe Maraglino delle onorificienze di cavaliere e di ufficiale dell'Ordine «Al Merito della Repubblica italiana».

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 24 febbraio 1981, pag. 32, seconda colonna, rigo n. 50 (elenco cavalieri del Ministero della pubblica istruzione); e nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 dell'8 luglio 1987, pag. 37, quarta colonna, rigo n. 9 (elenco ufficiali del Ministero della pubblica istruzione).

04A10985

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 20 febbraio 2002.

Il giorno 13 novembre 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma il 20 febbraio 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003 n. 258, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003.

In conformità all'art. 13, l'accordo è entrato in vigore il giorno 13 novembre 2003.

04A10666

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Riammissione di notaio all'esercizio della professione

Con decreto dirigenziale 28 settembre 2004, registrato il 26 ottobre 2004, la dott.ssa Altiero Maria Michela, nata a Napoli il 14 febbraio 1961, è stata riammessa, a sua domanda, all'esercizio della professione di notaio, ai sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 45.

04A10949

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie dell'organismo denominato «ETI Consulting S.r.l.», in Lesmo.

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 15 ottobre 2004 il seguente organismo:

1) ETI Consulting S.r.l. - via A. Manzoni, 35 - Lesmo (Milano):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A10782

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie dell'organismo denominato «Seucer S.r.l.», in Milano

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda di estensione presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 15 ottobre 2004 il seguente organismo:

1) Seucer S.r.l. - via Maggiolini, 2 - Milano:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio e di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 23 dicembre 2003 ed ha pari scadenza.

04A10783

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie dell'organismo denominato «Seven S.r.l.», in Roncoferraro

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda di estensione presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 15 ottobre 2004 il seguente organismo:

1) Seven S.r.l. - via Nuvolari, 8 - Roncoferraro (Mantova):

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio e di esplosione.

L'abilitazione di cui sopra integra quella conseguita con decreto ministeriale 7 ottobre 2003 ed ha pari scadenza.

04A10784

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2977
Yen giapponese	137,44
Corona danese	7,4310
Lira Sterlina	0,69870
Corona svedese	9,0665
Franco svizzero	1,5222
Corona islandese	87,57
Corona norvegese	8,1780
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57750
Corona ceca	31,425
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,70
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6806
Lira maltese	0,4318
Zloty polacco	4,2599
Leu romeno	40520
Tallero sloveno	239,78
Corona slovacca	39,630
Lira turca	1887800
Dollaro australiano	1,7005
Dollaro canadese	1,5489
Dollaro di Hong Kong	10,0961
Dollaro neozelandese	1,8858
Dollaro di Singapore	2,1470
Won sudcoreano	1440,42
Rand sudafricano	7,9972

Cambi del giorno 11 novembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2890
Yen giapponese	137,65
Corona danese	7,4311
Lira Sterlina	0,70020
Corona svedese	9,0223
Franco svizzero	1,5191
Corona islandese	87,64
Corona norvegese	8,1450
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57750
Corona ceca	31,483
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,46
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6791
Lira maltese	0,4319
Zloty polacco	4,2868
Leu romeno	40377
Tallero sloveno	239,80
Corona slovacca	39,633
Lira turca	1883200
Dollaro australiano	1,6974
Dollaro canadese	1,5405
Dollaro di Hong Kong	10,0339
Dollaro neozelandese	1,8784
Dollaro di Singapore	2,1372
Won sudcoreano	1433,43
Rand sudafricano	7,9955

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11186-04A11187

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento di sede della Casa di procura della congregazione delle suore dell'Atonement del Terz'Ordine di San Francesco, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene approvato il trasferimento della sede della Casa di procura della congregazione delle suore dell'Atonement del Terz'Ordine di San Francesco da Roma ad Assisi (Perugia).

04A10947

Approvazione del trasferimento di sede della Casa dell'Istituto delle suore di Maria Riparatrice, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 ottobre 2004, viene approvato il trasferimento della sede della Casa dell'Istituto delle suore di Maria Riparatrice da Firenze a Sesto Fiorentino (Firenze).

04A10948

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Equilis StrepE».

Estratto provvedimento n. 213 del 4 ottobre 2004

Specialità medicinale: EQUILIS STREPE.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: Intervet Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/043/001 - 10 flaconcini da 1 dose + 10 solvente + 10 siringhe + 10 applicatori - A.I.C. n. 103610010;

uso iniettabile sottomucosale per cavalli.

Indicazioni: vaccino liofilizzato per l'immunizzazione da Streptococcus equi.

Specie destinazione: cavalli.

Tempi sospensione: 0 giorni.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità:

liofilizzato e solvente: 3 anni;

il vaccino ricostituito deve essere utilizzato entro 4 ore.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con Decisione CE del 2 luglio 2004, n. C(2004)172/5, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10909

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Aivlosin - premiscela per alimenti».

Provvedimento n. 214 del 4 ottobre 2004

Specialità medicinale: AIVLOSIN - PREMISCELA PER ALIMENTI.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Eco Animal Health Ltd (Regno Unito).

Rappresentante in Italia: Schering - Plough S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/044/001 - premiscela medicata per alimenti sacco da 20 kg - A.I.C. n. 103150013; utilizzo nei mangimi.

Indicazioni: trattamento e prevenzione della polmonite enzootica suina causata da Mycoplasma Hyopneumoniae.

Specie destinazione: suini.

Tempi sospensione: carni e visceri 2 giorni.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Periodo di validità:

medicinale confezionato per la vendita: 2 anni;

medicinale incorporato nella farina o nel mangime pellettizzato: 1 mese.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con Decisione CE del 9 settembre 2004, n. C(2004)3472, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10907

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Previcox».

Estratto provvedimento n. 228 del 13 ottobre 2004

Specialità medicinale: PREVICOX.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. (Francia).

Rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Confezioni autorizzate:

EU/2/04/045/001 - 1 blister da 10 compresse masticabili 57 mg - A.I.C. n. 103653010;

EU/2/04/045/001 - 3 blister da 10 compresse masticabili 57 mg - A.I.C. n. 103653022;

EU/2/04/045/001 - 1 blister da 10 compresse masticabili 227 mg - A.I.C. n. 103653034;

EU/2/04/045/001 - 3 blister da 10 compresse masticabili 227 mg - A.I.C. n. 103653046;

uso orale.

Indicazioni: trattamento del dolore e prevenzione dell'infiammazione associati ad osteoartrite del cane.

Specie destinazione: cani;

non usare in cagne gravide e durante l'allattamento;

non usare in cani con meno di 10 settimane di età o con peso inferiore a 3 kg.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile.

Periodo di validità: 3 anni.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con Decisione CE del 13 settembre 2004, n. C(2004) 3521, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10910

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Stronghold».

Estratto provvedimento n. 231 del 22 ottobre 2004

Specialità medicinale: STRONGHOLD.

Registrazione mediante procedura centralizzata.

Attribuzione n. A.I.C. nazionale e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Pfizer Ltd (Regno Unito).

Rappresentante in Italia: Pfizer Italia S.r.l.

Confezioni autorizzate:

EU/2/99/014/007 - 30 mg soluzione spot - on 6 tubetti da 0,25 ml - A.I.C. n. 102901079;

EU/2/99/014/008 - 45 mg soluzione spot - on 6 tubetti da 0,75 ml - A.I.C. n. 102901081;

EU/2/99/014/009 - 60 mg soluzione spot - on 6 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102901093;

EU/2/99/014/010 - 120 mg soluzione spot - on 6 tubetti da 1 ml - A.I.C. n. 102901105;

EU/2/99/014/011 - 240 mg soluzione spot - on 6 tubetti da 2 ml - A.I.C. n. 102901117;

EU/2/99/014/012 - 15 mg soluzione spot - on 15 tubetti da 0,25 ml - A.I.C. n. 102901129;

antiparassitario soluzione spot - on cutanea.

Indicazioni: trattamento e prevenzione delle infestazioni da pulci, pidocchi, ascaridi, rogna sarcoptica e prevenzione della filariosi cardiopolmonare.

Specie destinazione: cani e gatti.

Non utilizzare in animali di età inferiore a 6 settimane.

Regime di dispensazione: ricetta medico-veterinaria in copia ripetibile.

Periodo di validità: 3 anni.

Le confezioni del prodotto in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate dalla Commissione europea con Decisione CE del 13 giugno 2000, n. C(2000)1463, con i numeri di A.I.C. attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10908

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del provvedimento n. 212 del 1º ottobre 2004, recante: «Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario "Dalmazin"».

Nella parte del provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 2004, laddove è scritto:

15 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 101725051;

60 fiale da 2 ml - A.I.C. n. 101725063;

Leggasi:

15 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 101725051;

60 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 101725063.

04A11147

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di ventitrè società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Napoli - via Amerigo Vespucci, 172, Napoli - formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo:

1) società cooperativa a r.l., «Co.Fa.S.» in liquidazione dal 26 novembre 1986, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio M.C. Bellone in data 11 maggio 1983 n. repertorio 25026, codice fiscale n. 04178000636, REA n. 351509;

2) società cooperativa a r.l., «Shirla l'arte del cuoio napoletano» in liquidazione dal 12 giugno 1996, con sede in Casoria (Napoli), costituita in data 23 maggio 1994 per rogito notaio I. Pasolini n. repertorio 245556, codice fiscale n. 02876151214, REA n. 524194;

3) società cooperativa «Paredil» a r.l., in liquidazione dal 6 settembre 1978, con sede in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito notaio G. Angelone in data 3 novembre 1971 repertorio n. 38746, REA n. 281301;

4) società cooperativa «Prefasud» a r.l., in liquidazione dal 30 dicembre 1986, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Trinchillo in data 13 luglio 1979 repertorio n. 74282, codice fiscale n. 01827430636, REA n. 320368;

5) società cooperativa «Vesuvio Autotrasporti Celeri» a r.l., in liquidazione dal 30 aprile 1987, con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito notaio C. Gelardi in data 16 marzo 1980, codice fiscale n. 03193410630, REA n. 326698;

6) società coop. «Splendida Stabia» a r.l., in liquidazione dal 30 marzo 1984, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio F.S. D'Orsi in data 7 giugno 1979 repertorio n. 80779, codice fiscale n. 01828890630, REA n. 320446;

7) società cooperativa edilizia «Essevi» a r.l., in liquidazione dal 7 novembre 1994, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio N. Maranghella in data 7 aprile 1964 repertorio n. 47794, codice fiscale n. 80113050639, REA n. 231359;

8) società cooperativa «Tirreno Sud» a r.l., in liquidazione 9 dicembre 1992, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio F.S. D'Orsi in data 19 dicembre 1976 repertorio n. 66299, codice fiscale n. 01474180633, REA n. 304736;

9) società cooperativa «La Speranza» a r.l., in liquidazione 18 dicembre 1989, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Trinchillo in data 27 luglio 1978 repertorio n. 71757, codice fiscale n. 01632250633, REA n. 314232;

10) società cooperativa «S.T.M. Servizi Turismo Mare» a r.l., in liquidazione dal 5 maggio 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Grasso in data 25 novembre 1986, repertorio n. 5293, codice fiscale n. 05142000636, n. REA 418654;

11) società cooperativa «Aurora» a r.l in liquidazione dall'8 luglio 1993, con sede in Melito di Napoli, costituita per rogito notaio S. Cimmino in data 11 settembre 1986, repertorio n. 2980, codice fiscale n. 05148040636; REA n. 420038;

12) società cooperativa «C.I.F.A.S.» a r.l., in liquidazione dal 2 dicembre 1988, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio A. Guerra in data 20 novembre 1985, repertorio n. 31431, codice fiscale n. 04855720639, REA n. 405346;

13) società cooperativa a r.l., «Edilizia Artigiana» in liquidazione dal 9 settembre 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio E. Bellecca in data 5 maggio 1981, repertorio n. 2006, codice fiscale n. 03455230635, REA n. 333888;

14) società cooperativa «Istituto Papa Giovanni XXIII» a r.l., in liquidazione dal 14 ottobre 1997, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. di Transo in data 18 maggio 1982, repertorio n. 2242, codice fiscale n. 03785500632, REA n. 342670;

15) società cooperativa «Maisto» a r.l., in liquidazione dal 19 luglio 1994, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio G. Rotondano in data 29 ottobre 1982, repertorio n. 8670, codice fiscale n. 03944150634, REA n. 345859;

16) società cooperativa «Zodiaco» a r.l., in liquidazione dal 5 gennaio 1978, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio A. Evangelisti in data 24 novembre 1970, repertorio n. 10063, codice fiscale n. 80050810631, REA n. 278361;

17) società cooperativa «Stella Maris Prima» a r.l., in liquidazione dal 10 febbraio 1981, con sede in Torre del Greco (Napoli) costituita per rogito notaio G. Mainiero in data 31 luglio 1974, repertorio n. 54156, REA n. 276620;

18) società coop. «Speranza e lavoro» a r.l., in liquidazione dal 6 ottobre 1977, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Restaini in data 23 novembre 1972, repertorio n. 14076, REA n. 284615;

19) società cooperativa «Labor» a r.l., in liquidazione dal 16 novembre 1962, con sede in Casalnuovo di Napoli, costituita per rogito notaio G. Ciaccia in data 21 marzo 1957, repertorio n. 17858, REA n. 194211;

20) società cooperativa «Barone & C.» a r.l., in liquidazione dal 17 giugno 1982, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito notaio L. Finoja Sanseverino in data 19 ottobre 1977, repertorio n. 13057, codice fiscale n. 01552970632, REA n. 308309;

21) società cooperativa «Del Prete Costruzioni» a r.l., in liquidazione dal 15 dicembre 1993, con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito notaio G. Criscuolo in data 26 aprile 1990, repertorio n. 2552, codice fiscale n. 06099950633, REA n. 473748;

22) società cooperativa «Violetta 82» a r.l., in liquidazione dal 16 luglio 1987, con sede in Marano di Napoli (Napoli), costituita per rogito notaio L. Mauro in data 25 ottobre 1982, repertorio n. 3378, codice fiscale n. 03974520631, REA n. 346219;

23) società cooperativa «Sogno» a r.l., in liquidazione dal 21 dicembre 1986, con sede in Napoli, costituita rogito notaio C. Cosentini in data 11 luglio 1966, repertorio n. 66802, codice fiscale n. 01144480637, REA n. 246024.

04A10950

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «P C System One - società cooperativa a r.l., in Ortì di Reggio Calabria.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa:

«P C System One - società cooperativa a r.l.», con sede in Ortì di Reggio Calabria, via Provinciale n. 2, costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami di Reggio Calabria in data 13 aprile 1989, repertorio n. 6236, reg. soc. n. 137/89 - tribunale di Reggio Calabria, partita Iva n. 01099440800, BUSC n. 1702/241801; che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Settore politiche del lavoro, Via S. Marco n. 2, tel. 0965/812588 - fax 0965/890838 - 89100 Reggio Calabria. Opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10951

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative:

1) «Asti Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Cunico (Asti) - via Filippo Burzio n. 18 (costituita in data 8 novembre 1999 per rogito notaio dott. Lorenzo Patria di Alessandria, repertorio n. 1925, B.U.S.C. n. 735/288687, codice fiscale n. 01236910053);

2) «Nizza Azzurra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede legale in Nizza Monferrato (Asti) - via Gramsci n. 3 (costituita in data 10 novembre 1999 per rogito notaio dott. Lorenzo Patria di Alessandria, repertorio n. 1935, B.U.S.C. n. 736/288688, codice fiscale n. 01236920052;

3) «La Perla - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede legale in Asti - corso Alessandria n. 135 (costituita il 28 aprile 1999 per rogito notaio dott. Roberto Gabei di Alessandria, repertorio n. 180858, B.U.S.C. n. 737/285751, codice fiscale n. 01833790064, che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Asti, Unità operativa cooperazione, Corso Dante n. 31 - 14100 Asti, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10945

Istruttoria per la cancellazione del registro delle imprese di trentasei società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla direzione provinciale del lavoro di Napoli - via Amerigo Vespucci n. 172, Napoli - formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

1. Società cooperativa a r.l. «La Belfiore» in liquidazione dal 28 maggio 1994, con sede in Volla (Napoli), costituita per rogito notaio C. Tafuri in data 14 marzo 1980, repertorio n. 75324, c.f. 03175910631, REA n. 326076, ex BUSC 8800.

2. Società cooperativa a r.l. «Sud» in liquidazione dal 29 aprile 1993, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita in data 2 febbraio 1979 per rogito notaio D. Zenzo, repertorio n. 108778, c.f. 03138990639, REA n. 324005, ex BUSC 8126.

3. Società cooperativa «La Collina Verde» a r.l. in liquidazione dal 16 gennaio 1986, con sede in Marano di Napoli (Napoli), costituita per rogito notaio R. Nasci in data 11 maggio 1979, repertorio n. 489, c.f. mancante, REA n. 321028, ex BUSC 8338.

4. Società cooperativa «Totolimpia» a r.l. in liquidazione dall'11 settembre 1966, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Pacifico in data 10 giugno 1963, repertorio n. 21062, c.f. mancante, REA n. 228209, ex BUSC 906.

5. Società cooperativa «Agricola» a r.l. in liquidazione dal 20 novembre 1968, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio E. Taglialatela in data 24 agosto 1948, c.f. mancante, REA n. 151825, ex BUSC 18.

6. Società cooperativa «Il Cedro» a r.l. in liquidazione dal 4 luglio 1974, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio A. Chieffi in data 27 febbraio 1964, repertorio n. 60781, c.f. mancante, REA n. 232945, ex BUSC 1237.

7. Società cooperativa edilizia «Edilnova» a r.l. in liquidazione dal 30 marzo 1989, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Trinchillo in data 21 luglio 1983, repertorio n. 82509, c.f. 04236340636, REA n. 353783, ex BUSC 10525;

8. Società cooperativa «Edil Vesuvio» a r.l. in liquidazione 20 ottobre 1992, con sede in Boscotrecase (Napoli), costituita per rogito notaio A. Trotta in data 3 maggio 1988, repertorio n. 165805, c.f. 05508750634, REA n. 451486, ex BUSC 12429.

9. Società cooperativa «Prato Verde» a r.l. in liquidazione 26 febbraio 1992, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito notaio F. Mercadante in data 21 maggio 1982, repertorio n. 10339, c.f. 03763630633, REA n. 343822, ex BUSC 9974.

10. Società cooperativa «L.A.M.A.» a r.l. in liquidazione dal 24 febbraio 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Incoronato in data 11 febbraio 1981, repertorio n. 51756, c.f. 01968840635, REA n. 332327, ex BUSC 9192.

11. Società cooperativa «D.S.I Distribuzione Sud Italia» a r.l in liquidazione dal 7 giugno 1995, con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito notaio G. Di Transo in data 26 novembre 1990, repertorio n. 47285, c.f. 06217420634, REA n. 479968, ex BUSC 13032.

12. Società cooperativa «La Superpol» a r.l. in liquidazione dal 18 maggio 1995, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio F. Dente in data 2 marzo 1993, repertorio n. 90444, c.f. 02701761211, REA n. 511942, ex BUSC 13624.

13. Società cooperativa a r.l. «Volto Santo» in liquidazione dal 19 dicembre 1997, con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito notaio G. Rotondano in data 12 gennaio 1983, repertorio n. 8857, c.f. 04017870637, REA n. 347747, ex BUSC 10268.

14. Società cooperativa «S. Gerardo» a r.l in liquidazione dal 23 dicembre 1997, con sede in Quarto (Napoli), costituita per rogito notaio G. Rotondano in data 3 giugno 1981, repertorio n. 7211, c.f. 03468150630, REA n. 334793, ex BUSC 9410.

15. Società cooperativa «Data Entry» a r.l. in liquidazione dal 18 novembre 1987, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio E. Bellecca in data 21 marzo 1980, repertorio n. 554, c.f. 03183030638, REA n. 325592, ex BUSC 8735.

16. Società cooperativa «Il Faro» a r.l. in liquidazione dal 24 gennaio 1991, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio N. Capuano in data 3 marzo 1987, repertorio n. 15392, c.f. 05309950631, REA n. 439842, ex BUSC 12184.

17. Società cooperativa «Muratori carpentieri ferraioli» a r.l. in liquidazione dal 7 ottobre 1986, con sede in Qualiano (Napoli), costituita per rogito notaio L. Di Transo in data 16 novembre 1977, repertorio n. 81474, c.f. 01472180635, REA n. 309687, ex BUSC 7617.

18. Società cooperativa «La Previdente Napoletana» a r.l. in liquidazione dal 9 dicembre 1986, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio F. Piccinni in data 29 luglio 1950, repertorio n. 9799, c.f. 80041460637, REA n. 159234, ex BUSC 2098.

19. Società cooperativa «Epitaffio» a r.l. in liquidazione dall'11 - gennaio 1980, con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito notaio V. Iazzetti in data 7 dicembre 1977, repertorio n. 71978, c.f. 01453720631, REA n. 309373, ex BUSC 7470.

20. Società cooperativa «San Giuseppe» a r.l. in liquidazione dal 6 ottobre 1997, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Restaino in data 23 novembre 1972, repertorio n. 14075, c.f. mancante, REA n. 284617, ex BUSC 5303.

21. Società cooperativa «Palma» a r.l. in liquidazione dall'8 novembre 1995, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio G. di Transo in data 23 novembre 1992, repertorio n. 62902, c.f. 02637401213, REA n. 512651, ex BUSC 13590.

22. Società cooperativa «Pescatori Riuniti» a r.l. in liquidazione dal 12 giugno 1964, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Olivieri in data 16 giugno 1960, repertorio n. 20872, c.f. mancante, REA n. 211151, ex BUSC 4139.

23. Società cooperativa «U.N.E.P. Unione Napoletana Esercenti Pesca» a r.l. in liquidazione dall'8 gennaio 1970, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio E. Ferrara in data 19 gennaio 1944, repertorio n. 15203, c.f. mancante, REA n. 126589, ex BUSC 4214.

24. Società cooperativa «Altair» a r.l. in liquidazione dal 18 aprile 1982, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito notaio M. Cascini in data 14 aprile 1975, repertorio n. 61860, c.f. 01427360639, REA n. 296235, ex BUSC 6579.

25. Società cooperativa «Partenopea Servizi» a r.l. in liquidazione dal 2 luglio 1996, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio C. Fiorella in data 9 aprile 1992, repertorio n. 4641, c.f. 06603280634, REA n. 503487, ex BUSC 13596.

26. Società cooperativa «Posillipo» a r.l. in liquidazione dal 21 novembre 1993, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. Zecchino in data 10 luglio 1948, repertorio n. 1387, c.f. mancante, REA n. 151085, ex BUSC 2040.

27. Società cooperativa «L'Ape» a r.l. in liquidazione dal 13 aprile 1994, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio M. Siciliani in data 27 maggio 1950, repertorio n. 6203, c.f. mancante, REA n. 160827, ex BUSC 2111.

28. Società cooperativa «Trasporti L'Alba» a r.l. in liquidazione dal 25 novembre 1988, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito notaio D. De Sio in data 23 maggio 1976, repertorio n. 2020, c.f. mancante, REA n. 302568, ex BUSC 9904.

29. Società cooperativa «L.E.S.P.A.» a r.l. in liquidazione dal 29 gennaio 1988, con sede in Giugliano in Campania (Napoli), costituita per rogito notaio L. di Transo in data 11 aprile 1978, repertorio n. 82001, c.f. 01533940639, REA n. 311758, ex BUSC 7819.

30. Società cooperativa «Sud Italia» a r.l. in liquidazione dal 14 luglio 1988, con sede in Casalnuovo di Napoli, costituita per rogito notaio P. Macchiarelli in data 11 settembre 1986, repertorio n. 928, c.f. 05074490631, REA n. 417447, ex BUSC 11911.

31. Società cooperativa «Il Trasporto Campano» a r.l. in liquidazione dal 15 dicembre 1994, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio L. Coppola in data 1º aprile 1989, repertorio n. 35617, c.f. 05827230631, REA n. 459974, ex BUSC 12596.

32. Società cooperativa «Autotrasporto Merci Scam» a r.l. in liquidazione dal 24 febbraio 1984, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio G. di Transo in data 27 settembre 1982, repertorio n. 2913, c.f. 03887830630, REA n. 345414, ex BUSC 10153.

33. Società cooperativa «Resurrectio» a r.l. in liquidazione dal 1º luglio 1991, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito notaio E. Salomone in data 11 aprile 1997, repertorio n. 36619, c.f. mancante, REA n. 318242, ex BUSC 8268.

34. Società cooperativa «La Pontina» a r.l. in liquidazione dal 10 gennaio 1984, con sede in Marano di Napoli (Napoli), costituita per rogito notaio G. Rotondano in data 20 febbraio 1980, repertorio n. 6051, c.f. mancante, REA n. 325419, ex BUSC 8705.

35. Società cooperativa «Rinascita Nuovo Policlinico» a r.l. in liquidazione dall'11 giugno 1986, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio E. Licenziati in data 21 novembre 1979, repertorio n. 53936, c.f. 03102680638, REA n. 322956, ex BUSC 8541.

36. Società cooperativa «C.E.F.S.I.» a r.l. in liquidazione dal 13 marzo 1973, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio M. Marano in data 9 febbraio 1948, repertorio n. 5061, c.f. mancante, REA n. 148991, ex BUSC 3053.

04A10965

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Pro Pollino soc. coop. a r.l.», con sede in San Severino Lucano (Potenza), via Nicola Germano n. 18, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 9 novembre 1993, repertorio n. 1670/93, codice fiscale n. 01150910766, BUSC n. 2605/267074;

2) «Cooperativa agrituristica Shen Pali soc. coop. a r.l.», con sede in San Paolo Albanese (Potenza), via Giannina n. 5, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 11 dicembre 1987, repertorio n. 18821, codice fiscale n. 00964570766, BUSC n. 2106/235560;

3) «Melandro costruzioni piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Satriano di Lucania (Potenza), via G. De Gasperi n. 16, costituita per rogito notaio dott. Nicola Guerriero in data 22 marzo 2002, repertorio n. 12109, codice fiscale n. 01509950760, BUSC n. 3120/306534;

4) «Stil Moda soc. coop. di prod. e lavoro a r.l.» con sede in Paterno (Potenza), via Rotabile Castagne, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 21 ottobre 1986, repertorio n. 8997, codice fiscale n. 00926100769, BUSC n. 1962/224377;

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A10960

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Vulture»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata l'istanza ad ottenere la protezione della denominazione di origine protetta per l'olio extravergine di oliva «Vulture», ai sensi del regolamento (CEE) 2081/92, presentata dalla Soc. coop. Rapolla Fiorente, con sede in Rapolla (Potenza), via Piano di Chiesa, esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità - QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER LA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «VULTURE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Vulture» è riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo e caratteristiche al consumo

L'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP è ottenuto dalla frangitura delle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar «Ogliarola» ecotipo «Ogliarola del Vulture»; possono concorrere altresì le seguenti varietà: «Coratina», «Cima di Melfi», «Palmarola», «Provenzale», «Leccino», «Frantoio», «Cannellino» e «Rotondella», presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.

Le caratteristiche dell'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:

caratteristiche fisico-chimiche:

a) acidità espressa in acido oleico = o $<$ 0,5 %;

b) indice di perossidi (mEq di O_2/Kg): $< =$ 11;

c) delta k: $<=$ 0,01;

d) polifenoli totali: $= >$ 80;

valutazioni organolettiche:

a) colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

b) odore: fruttato medio con odore di pomodoro;

c) sapore: fruttato medio di oliva matura dal gusto dolce mandorlato, leggermente amaro con una lieve nota di piccante;

d) mediana del fruttato: $>$ 0;

e) mediana del difetto = 0.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

Art. 4.

Origine

L'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

Coltivazione

La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: 5 × 5; 5 × 6; 6 × 6; 6 × 7; 7 × 7, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.

La potatura, sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive «Dacus oleae» e la tignola «Prais oleae» è attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori: in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta. Tuttavia è vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. È vietato altresì l'uso di cascolanti.

Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe. La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive.

Art. 6.

Metodo di ottenimento

La zona di trasformazione delle olive e di imbottigliamento dell'olio comprende il territorio riportato all'art 3. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 35 °C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18 °C e non deve scendere al di sotto di 10 °C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose. L'imbottigliamento deve avvenire nella zona di produzione per garantire il controllo, la rintracciabilità e per mantenere inalterate le qualità del prodotto.

È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine «Vulture» DOP con metodo biologico.

Art. 7.

Legame

Nel Vulture l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, in quanto i sapienti olivicoltori hanno adeguato alle piante le tecniche di coltivazione, traendo dall'olio qualità uniche ed apprezzate da sempre dai consumatori più esigenti e proteggendo al contempo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo è colpito. Non è un caso che i contadini del Vulture hanno sempre coltivato insieme la vite e l'olivo, vino ed olio, infatti, legati da relazioni intense e profonde, sono il binomio culturale e gastronomico della civiltà mediterranea e si integrano come la notte ed il giorno.

Il vino «Aglianico del Vulture» e l'olio extravergine di oliva del Vulture hanno sempre avuto una grande rilevanza nella storia economica e sociale di questi luoghi. Nell'ambito di una agricoltura autarchica solo essi producevano reddito ed i contadini, per soddisfare una precisa domanda mercantile, hanno affinato e consolidato i pregi del vino e dell'olio che così hanno conquistato una vasta notorietà.

Il Monte Vulture è un vecchio vulcano inattivo che ha generato tutti i terreni su cui sono coltivati gli olivi: questa è una situazione ottimale che conferisce caratteristiche specifiche all'olio prodotto. La zona di produzione è dunque un territorio uniforme, per i terreni che sono tutti di origine vulcanica, per la presenza di una varietà di olivo predominante e per un microclima omogeneo.

I terreni coltivati ad oliveti occupando le pendici del Monte Vulture sono quasi tutti in pendenza e raggiungono la zona limite dove per altimetria e condizioni climatiche è consentita la sopravvivenza dell'olivo.

In queste condizioni l'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP, assume caratteristiche uniche che sono dovute all'ambiente geografico, comprendente fattori naturali ed umani.

Art. 8.

Controlli

L'olio extravergine di oliva «Vulture» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'Art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 9.

Etichettatura e logotipo

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

il nome «Vulture», mentre al rigo sottostante «olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta», oppure «olio extravergine di oliva DOP»;

il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;

la quantità di olio contenuta nel recipiente;

la dicitura «olio imbottigliato dal produttore all'origine», oppure «olio imbottigliato nella zona di produzione», nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;

la campagna olearia di produzione;

la data di scadenza;

lotto di produzione.

È vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista.

È possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazione «Vulture».

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

La denominazione «Vulture» dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

carattere: Korinna regular;

corpo caratteri esterni: 24,3;

colore carattere in primo piano: oro 872 U;

corpo caratteri interni: 17,9;

colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;

cornice colore: pantone 8580 cv.

Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

04A11054

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del decreto UPC/II/1562 del 23 luglio 2004, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Peptazol"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1562/2004 del 23 luglio 2004» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004 alla pagina 53, alla voce numero procedura mutuo riconoscimento, ove si legge «*DE/H/268/02/W46*», leggasi «*DE/H/268/02/W31 e DE/H/268/02/W65*».

04A11051

Comunicato di rettifica relativo all'estratto provvedimento di modifica UPC n. 124 del 7 ottobre 2004, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale "Simdax"».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC n. 124 del 7 ottobre 2004» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 2 novembre 2004 anziché «i lotti delle confezioni della specialità medicinale: SIMDAX 2,5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml - A.I.C. n. 0351080024/M», leggasi «i lotti delle confezioni della specialità medicinale: SIMDAX 2,5 mg/ml 1 flacone (vetro tipo I) concentrato per soluzione per infusione da 5 ml - A.I.C. n. 035108012/M».

04A11052

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arco Italia soc. coop. a r.l.», in Pordenone

Con deliberazione n. 2698, del 14 ottobre 2004, la giunta regionale ha nominato il dott. Luigi Paggiaro, con studio in Pordenone, vicolo del Forno n. 1, liquidatore della cooperativa «Arco Italia soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Pordenone, in sostituzione del dott. Romano Favero.

04A10961

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Coop. Friulana servizi - CO.FRI.S. piccola soc. coop. a r.l.», in Udine.

Con deliberazione n. 2699, del 14 ottobre 2004, la giunta regionale ha nominato il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, vicolo Repetella n. 16, liquidatore della cooperativa «Coop. Friulana servizi - CO.FRI.S. piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Udine, in sostituzione del sig. Carlo Calabrese.

04A10962

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401269/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.